

XCII^a TORNATA

MARTEDÌ 17 MARZO 1931 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Villa, Greppi, Ferraris, Ferrero di Cambiano, Luigi, Paulucci di Calboli, Palumbo)	Pag. 3312	Interpellanza :	
PRESIDENTE	3312	(Annuncio)	3346
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	3313	Interrogazioni :	
Commissioni :		(Annuncio)	3346
(Dimissioni dei senatori Di Frasso e Bevione da membri della Commissione per la conversione dei decreti-legge)	3317	(Risposte scritte ai senatori Zappi, Rota Francesco, Farina, Passerini Angelo, Suardo)	3348
Comunicazioni della Presidenza	3317	Omaggi	3314
Congedi	3311	Petizioni (Lettura del sunto)	3316
Disegni di legge :		Registrazioni con riserva	3316
(Annuncio di presentazione)	3317	Relazioni :	
(Approvazione):		(Annuncio di presentazione)	3321
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie » (673)	3344	Ringraziamenti	3313
(Discussione):			
« Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) » (563-A)	3326		
PESTALOZZA	3326, 3339		
MARAGLIANO	3328		
VERSARI	3331		
DURANTE	3332		
CASTELLANI	3334		
MARCHIAFAVA, <i>relatore</i>	3334		
« Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato » (562)	3341		
BOTTAI, <i>ministro delle corporazioni</i>	3341		
MENOZZI, <i>relatore</i>	3341		
(Presentazione)	3325		
Dono di S. M. il Re	3314		

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albicini per giorni 6; Albini per giorni 8; Brezzi per giorni 10; Cimati per giorni 8; De Tullio per giorni 10; Maury per giorni 5; Padulli per giorni 3; Pelli Fabbroni per giorni 7; Suardo per giorni 5; Torraca per giorni 1. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione dei senatori **Villa Giovanni**, **Greppi Emanuele**, **Ferraris Dante**, **Ferrero di Cambiano Cesare**, **Luigi Luigi**, **Paulucci di Calboli Ranieri**, **Palumbo Natale**.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi; contemporaneamente si alzano senatori e ministri*). Prima di riprendere le nostre discussioni, rivolgiamo il pensiero ai compianti Colleghi, che insieme con Tommaso Tittoni ci hanno lasciato durante l'interruzione dei lavori dell'Assemblea.

Alta mente, vasta sapienza giuridica, forte e nobile carattere, operoso patriottismo resero caro e venerato il nome di Giovanni **Villa**, al quale solo l'anticipato declinare delle forze fisiche in ancor fresca età tolse la possibilità di esprimere interamente la sua gagliarda e originale personalità politica. Nel 1913 aveva lasciato la professione forense, da lui esercitata per lunghi anni con dignità pari alla maestria, per assumere l'ufficio di Avvocato Generale Erariale; e nella riforma di quell'Istituto aveva segnato la sua impronta geniale, infondendo in esso nuovo vigore di vita ed elevandone l'efficienza e il prestigio. Nominato senatore alla fine di quello stesso anno, fu chiamato durante la grande guerra a dare il prezioso contributo del suo senno e della sua attività all'azione del Governo, prima come ministro senza portafogli, poi come ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, in un periodo in cui le gravissime difficoltà di approvvigionamento del nostro Paese poterono superarsi sopra tutto per la tenace e intelligente energia di Giovanni Villa. Nel primo semestre del 1919, essendo assente dall'Italia per le trattative di pace l'on. Orlando, il senatore Villa lo surrogò come ministro dell'interno e vicepresidente del Consiglio. In quel tempo, per l'eccesso di fatiche al quale si era sottoposto con esemplare abnegazione, si manifestarono i primi sintomi della grave malattia che doveva troncargli la sua chiara e feconda attività politica e infine, dopo molti anni di lontananza da noi, dolorosamente rapirlo all'affetto degli amici e dei colleghi sempre memori di lui, dell'opera sua e delle sue luminose virtù.

E non vedremo più fra noi la dolce e onoranda figura di Emanuele **Greppi**, che fu tra i

migliori uomini di questa Assemblea, relatore competente, acuto e preciso di bilanci e di importanti disegni di legge, oratore ascoltato nell'efficace semplicità del suo piano e meditato ragionare, che rispecchiava tutta la schiettezza e tutta la finezza di quella serena tempra lombarda. Nella sua Milano aveva lottato con indomito fervore per il benessere della città, per la causa dell'ordine e per le idealità nazionali. Sindaco indimenticabile, aveva risanato il bilancio comunale. Scoppiata la guerra, di fronte al disfattismo talora sfacciatamente violento, talora morbidamente insidioso dei sovversivi dominanti l'Amministrazione del Comune, fu ancora il vero capo della cittadinanza, primo dei milanesi per coraggio civico, provvida autorità e animatrice passione patriottica. La dipartita di Emanuele Greppi è stata egualmente rimpianta da Milano e dal Senato, che di lui non possono ricordare e non ricorderanno se non il molto bene ch'egli fece e i luminosi esempi ch'egli ha lasciati.

Breve ma assai importante fu la partecipazione di Dante **Ferraris** alla vita pubblica. Ingegner valente, grande industriale piemontese, dotato di poderoso spirito d'iniziativa, non ebbe sempre fortuna corrispondente a' suoi ardimenti. Ministro dell'industria dal 23 giugno 1919 al 21 maggio 1920, prese una notevole parte alle vicende economiche e politiche della Nazione in quell'agitato periodo. La fine immatura e triste di Dante Ferraris ha prodotto in tutti un sincero senso di mestizia.

Copioso retaggio di amore e di riconoscenza serberà lungamente la memoria del marchese Cesare **Ferrero di Cambiano**, anch'egli piemontese, il quale dedicò disinteressatamente e appassionatamente tutta la vita allo studio, al lavoro, all'apostolato della solidarietà sociale e del progresso politico e produttivo del Paese. Versato nelle discipline amministrative ed economiche, approfondì con particolare predilezione i problemi del risparmio, della mutualità e della cooperazione esercitando un'attività fortemente costruttiva nel campo dell'assistenza e della previdenza, ove anche per merito di Cesare Ferrero di Cambiano l'Italia è riuscita ad acquistare un primato. Deputato per cinque legislature, sottosegretario di Stato

alle finanze e ai lavori pubblici, senatore dal 1914, ministro di Stato dal 1924, presidente di cospicui enti parastatali, adempì ogni ufficio pubblico assegnatogli con zelo laborioso e sagace. All'ammirazione per l'opera benefica da lui compiuta si unisce il ricordo affettuoso della bontà, della signorile cordialità, della mite temperanza che gli procacciarono tante simpatie anche fra gli avversari ma che non gli impedirono di essere durante gli anni della guerra, nella sua Torino insidiata dalla più scellerata propaganda antipatriottica, sostenitore fattivo e fidentissimo dello spirito della guerra, come doveva poi schierarsi prontamente fra i fedeli del Regime Fascista e dargli tutta la sua apprezzata collaborazione.

Il Fascismo piange uno dei suoi veterani più insigni nel senatore Luigi **Luigi**, tecnico di fama universale, galantuomo, cittadino, scienziato che servì e onorò sempre e in ogni parte del mondo l'Italia. Non posso diffondermi come vorrei su l'amplessissima e splendida attività di maestro dell'ingegneria idraulica e portuale, da lui svolta, oltre che in patria, in Argentina, in Egitto, negli Stati Uniti d'America, in Australia, nelle nostre Colonie. La grande risonanza da lui conquistata resta affidata a opere imponenti che non periranno. Voglio rammentare che, entrato alla Camera come rappresentante della sua Liguria nel 1921, fu uno dei dieci deputati nazionalisti, già uniti fin da quella XXVI Legislatura in un solo settore e in un solo proposito ai trentacinque deputati del primo gruppo fascista, per la affermazione di quei principî che furono la norma costante della vita e del pensiero di Luigi Luigi e che egli doveva vedere, con ineffabile gioia, trionfanti e fatti quasi nuova sostanza dello Stato e della coscienza italiana per la vittoria del Fascismo.

Non meno fiero e convinto militante della causa fascista fu Ranieri **Paulucci di Calboli**, dell'antichissima famiglia romagnola, omonimo di quel suo lontano proavo che Dante lodava nel XIV del *Purgatorio* e del quale diceva non aver trovato discendenti degni nel suo sangue:

nullo
fatto s'è reda poi del suo valore.

Ma l'ornato e squisito ingegno, il culto dei buoni studi, il sentimento generoso della pietà umana, la devozione illimitata alla Patria rinverdirono il vetusto vanto della famiglia nel nome del nostro Ranieri Paulucci di Calboli, scrittore, diplomatico, parlamentare, gentiluomo di rare virtù; e più ancora la stirpe di lui salì a vera fulgida gloria per il sublime sacrificio del giovinetto eroe, l'anima purissima del quale fu la creazione più bella di quel gran cuore di padre e di italiano, l'orgoglio massimo e il tormento cocente dei suoi ultimi anni. Conoscendo intimamente Ranieri Paulucci di Calboli, si intendeva bene quale fosse stata la formazione spirituale del suo Fulcieri, una delle più ammirabili, perfette figure di soldati e di martiri (la parola non eccede il vero) che abbiano nobilitato l'Italia nel sanguinoso cimento; come accostando Fulcieri si intravedeva chiaramente l'influsso edificante di quel magistero paterno di fede, di abnegazione, di religiosa dedizione alle supreme idealità.

A questi eminenti Colleghi scomparsi un altro ancora oggi si è aggiunto, che salutiamo con lo stesso rammarico e con la stessa reverenza: l'integro e dotto magistrato Natale **Palumbo**. Egli ha espresso nel suo testamento il desiderio di non essere commemorato. Rispettiamo questa volontà, che rispecchia la squisita modestia dell'animo di lui, che fu ben degno di onore e di duraturo rimpianto.

L'Assemblea rinnova, per tutti i Colleghi estinti, l'espressione del suo vivo e sentito cordoglio.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo si associa alle nobili parole di rimpianto pronunziate dal Presidente della Vostra Assemblea.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Spada ho ricevuto la seguente let-

tera di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore:

« Cosenza 23 dicembre 1930,

« Eccellenza,

« Le porgo, anche a nome della mia famiglia, le più vive espressioni di grazie, per le parole di commemorazione del compianto mio zio, senatore Nicola Spada, pronunciate in Senato da V. E.

« Prego l'E. V. di volere accogliere i sensi della mia particolare riconoscenza e del mio profondo ossequio.

« Carlo Spada ».

Dalla famiglia del defunto senatore De Blasio ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore.

« Roma 22 dicembre 1930.

« Affettuose e nobili parole Eccellenza Vostra consolano nostro animo sinceramente grato — Famiglia De Blasio ».

Dono di S. M. il Re.

PRESIDENTE. Il Ministro della Casa del Re, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XII volume del *Corpus Nummorum Italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

LIBERTINI, segretario:

Ambasciata di Polonia in Roma: *Przegląd wspolczesny*. (Rassegna contemporanea. Settembre 1930, fascicolo dedicato al Fascismo e alle sue opere).

Mario Puccioni: *Vincenzo Malenchini nel Risorgimento italiano*.

British science guild—London: *A catalogue of British scientific and technical books, 1930*.

Rosario Sofia: *La potestà regolamentare dello Stato*.

Senatore T. Poggi: *La battaglia del grano*. (Conferenza).

On. Edoardo Malusardi: *Elementi di storia del sindacalismo fascista*. Comitato italiano di propaganda per il XIV Congresso internazionale di agricoltura di Bucarest (7-10 giugno 1929). *Rapporti e comunicazioni italiane*.

Goffredo Fanti: *Lo Stato fascista* (Prolusione).

Senatore Rava: *Il comune di Ravenna*. (Bollettino trimestrale, fasc. 3°, 1930).

Giuseppe Gabrieli: *Manuale di bibliografia musulmana*.

L. Gabotto: *Come si combatte la peronospora*.

A. Vivenza: *I prati artificiali*.

On. Luigi Razza: *Orèste Bordiga. Imprese e tentativi di colonizzazione interna nella Campania*.

Senatore Alfredo Dallolio: *Comitato per la mobilitazione civile. La sorveglianza disciplinare sul personale degli stabilimenti produttori di materiale bellico durante la grande guerra*.

Enrico Carusi: *Statuti della Bagliva di Orsogna del secolo XIV*.

Edoardo Caroni: *Il resoconto stenografico parlamentare e la macchina « Michela » nel cinquantenario anniversario della sua adozione al Senato del Regno (1880-1930)*.

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori: *Schema di norme per il riordinamento della proprietà fondiaria*.

Mario Bori: *Rassegna di letteratura giuridica* (anno 1928).

Senatore Rava: *Gaetano Marrè (1772-1845), politico, letterato, giurista, e il suo trattato di diritto commerciale*.

Cesare Chiodi: *Lo studio dei problemi del traffico stradale urbano*.

Senatore Galimberti: *La Conciliazione*. (Conferenza).

I. e M. Ziino: *Bibliografia di Michele Amari (1901-1930)*.

Luigi Carlo Massimi: *Della prevenzione criminale. La terapia del delitto e pericolosità nella legislazione nuova*.

Amministrazione del « Lavoro agricolo fascista »: *Annata 1930*.

Senatore Ciccotti: *Il problema demografico nel mondo antico.*

Senatore Pietro Niccolini: *La stampa. Per la Società tipografi di Ferrara, 7 ottobre 1900.*

Vittorio Meacci: *Lo Stato italiano dopo gli Accordi lateranensi.*

Commissione per gli Atti delle Assemblee costituzionali italiane:

Annibale Alberti: *La rivoluzione napoletana, il suo parlamento e la reazione europea.*

Howard R. Marraro: *Nationalism in Italian education.*

Senatore Rava: *Il conte Marsigli e il caffè.*

Giulio Scotti: *Antonio Binda, Memorie Garibaldine.*

Senatore Croce: *Francesco De Santis e lo scioglimento e la ricomposizione della Società Reale di Napoli nel 1861.*

Senatore Manfroni:

1° *La guerra d'Italia per terra e per mare.*

2° *La campagna navale di Pietro Mocenigo.*

3° *Intorno ad alcune nuove lettere di Paolo Sarpi.*

4° *Ancora sulle pretese sostituzioni del Del-fino (Luigi XVII).*

5° *La legislazione del cardinale Caetani in Francia.*

6° *Vent'anni di storia della marina siculo-napoletana.*

7° *La marina militare del Granducato Mediceo.*

8° *L'apogeo della potenza marittima di Genova.*

9° *La disciplina dei marinai veneziani nel secolo XIV.*

10° *La crisi della marina militare di Venezia dopo la guerra di Chioggia.*

11° *La marina veneziana alla difesa di Salonico (1423-1436).*

12° *La campagna navale russo-turca (1770-1771). Relazioni inedite di Angelo Emo.*

13° *Per la storia del nostro Risorgimento. (Discorso).*

14° *Glorie marinare dell'Italia nuova. (Discorso).*

15° *Carteggio di principi e principesse di Savoia dall'esilio.*

16° *Esplorazione e tentativi di colonizzazione dello Stretto di Magellano nel secolo XVI.*

17° *Magellanica.*

18° *Nel centenario della morte di Gio. Batta Belzoni.*

Senatore Gabbi:

1° *Lavori del II Congresso di medicina ed igiene coloniale. Roma, ottobre 1929.*

2° *Missione scientifica per l'Eritrea. (Relazione a S. E. Emilio De Bono, ministro delle colonie).*

Carlo Montani: « *Il Travaso delle idee* » (1901-1922).

Senatore Luigi: *Sidney Low, Italy in the war.*

Senatore Nunziante:

1° *La bonifica di Rosarno ed il villaggio di S. Ferdinando.*

2° *L'istinto emigratorio e le razze umane.*

3° *La rinascita agricola della Calabria.*

4° *Gli italiani in Russia durante il secolo XVIII.*

Ambasciata di Polonia:

Leonardo Kociemski, *La Polonia e la difesa della civiltà occidentale.*

Max Gorynski, *Wie Soviet. Russland von Europa fern gehalten wurde.*

Enrico Strabburger: *Le basi economiche dell'indipendenza politica degli Stati.*

Augur: *L'anima della Germania.*

Giuliano Makoswki: *La Questione lituana.*

Institut international du froid: *Actes du V^e Congrès international du froid. Rome, 9-15 avril 1928-VI.*

Serafino Belfanti:

Senatore Alessandro Lustig: *Fisiologia e clinica dei gas da combattimento, ad uso dei medici.*

Renato Cerciello: *Sull'età minima richiesta per contrarre matrimonio.*

A. Traversa:

Stallybras W. T. S.: *Parallelo dei principii generali del Diritto penale inglese col progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano.*

Danilova E. N., *Diritto sovietico del lavoro.*

Mario Bori:

1° *La « sorpresa » di Vercelli del 18 novembre 1553.*

2° *L'adesione di Novara alla Lega guelfa (1243).*

Un bibliofilo novarese corrispondente del Manzoni (Carlo Morbio).

Senatore Sanarelli: *Il colera.*

Università cattolica del S. Cuore — Milano:

Satta Salvatore: *Contributo alla dottrina dell'arbitrato.*

G. Firisella Vella: *Intorno al contributo sindacale.*

Senatore Rava: *La « Dante Alighieri » al Congresso di Mantova (1930-VIII)*. (Discorsi e relazioni).

Senatore Marciano:

1° *Orazioni ed arringhe.*

2° *Questioni di diritto.*

3° *Il titolo X del Codice penale.*

Senatore Salata: *L'anno di Carlo Alberto.*

Edvige Toeplitz Mrozowska: *La prima spedizione italiana attraverso i Pamiri (1929).*

On. Serpieri: *La legge sulla bonifica integrale nel primo anno di applicazione.*

Senatore Castelli: *Napoli, le opere del Regime dal settembre 1925 al giugno 1930.*

Agostino de Vargas Machuca: *Breve cenno storico dei De Vargas e De Vargas Machuca e tavole genealogiche del ramo stabilito in Italia nel 1658.*

On. Di Marzio: *Viaggi senza orario.*

Francesco Bernetti-Evangelista: *« Olimpia », poema leggendario; « For ever », commedia; « L'edera », episodio; « Presa di ferro », dramma.*

Senatore De Michelis: *La crisi economica mondiale.* (Discorsi).

Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: *I caduti della Milizia (1923-1931).*

Ente nazionale industrie turistiche: *Concorso abbellimento stazioni 1930-VIII.* (Relazione della Giuria).

Federazione nazionale fascista industrie chimiche ed affini: *Annuario 1930-VIII.*

Giambattista Masciotta: *Una gloria ignorata del Molise. Giacomo Caldora nel suo tempo e nella posterità.*

G. Sciacovelli:

Ragnar Berg: *Le vitamine.*

F. Mammana: *Il 6° Codice. Lineamenti e saggio di un eventuale Codice tributario.*

Senatore Garofalo:

1° *La congiunzione di Venezia alla terra ferma.*

2° *La partecipazione dell'Italia alla grande guerra apprezzata da un generale francese.*

3° *Tre falsi dogmi della Rivoluzione francese.*

4° *La solidarietà delle nazioni nella lotta contro il delitto.*

Senatore Rava: *Lo storico Giuseppe Martini (1801-1864) e l'offerta dei patrioti italiani a Napoleone nell'isola d'Elba.*

L. Bonamico: *Il tiro a terra della prima nave imperiale di Nemi.*

Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti e artisti. Roma:

Cornelio di Marzio:

1° *La Turchia di Kemal.*

2° *Auspici di impero.*

3° *Italia nuova ed antica.*

4° *I giardini di Adone.*

Università cattolica del S. Cuore - Milano:

R. Vuoli: *Il preside e il rettorato nell'ordinamento giuridico della provincia.*

Francesco Loddo Canepa:

1° *Cavalierato e nobiltà in Sardegna.*

2° *Cenni storici sul catasto in Sardegna in rapporto alla legislatura catastale italiana vigente.*

Senatore Rava: *Giuseppe Luosi di Mirandola e i Codici di Napoleone per il Regno d'Italia.*

Oscar Randi: *Il senatore Roberto Ghiglianovich.* (Profilo aneddotico).

Torquato C. Giannini: *Fraasi fatte e senso di realtà nel diritto marittimo.*

Arturo Casarini: *I pionieri italiani della Croce Rossa.*

On. Valentino Orsolini Cencelli: *Bilancio per 1930 dell'Opera nazionale per i combattenti.*

Francesco A. Répaci: *L'imposta sul valore locativo nelle proposte della Commissione di studio.*

Bernardo Quaranta di San Severino: *International economic and political problems of the day and some aspects of fascism.*

Senatore Garofalo: *La irresponsabilità per vizio di mente nel nuovo Codice penale.*

Ambasciata di Polonia in Roma:

Adam Tomas: *Le « Corridor » Polonais et la paix.*

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Il signor Amato Pietro di Calogero fa voti perchè sia ripresa in esame la pratica relativa alla sua pensione di guerra.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso due elenchi di registrazioni con riserva:

« Roma, addì 23 febbraio 1931-IX.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina di novembre 1930-IX.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, addì 23 febbraio 1931-IX.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1931-IX.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Comunicazione di documenti.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 14, 2° comma del Regio decreto-legge 29 aprile 1926, n. 966, concernente l'esercizio delle Assicurazioni private, il ministro delle Corporazioni ha inviato il bilancio dell'anno 1929 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

A norma dell'articolo 33 dello Statuto dell'Ente autonomo per le Forze Idrauliche dell'Adige e del Garda, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1923, il ministro dei lavori pubblici ha comunicato copia del decreto Reale di nomina del Regio Commissario dell'Ente autonomo Adige-Garda e della relazione che contiene i motivi del provvedimento.

Il Presidente della Commissione Parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie ha trasmesso la relazione della Commissione sul progetto di modifica alle leggi ed ai regolamenti per la formazione e conservazione del nuovo catasto.

Il Presidente della Commissione Parlamentare chiamata a dar parere sui progetti di Codice Penale e Procedura Penale, ha trasmesso gli Atti relativi al progetto di un nuovo ordinamento delle Corti di Assise.

Dimissioni e annuncio di votazione per alcune nomine.

PRESIDENTE. I senatori Di Frasso e Bevione hanno presentato le dimissioni da componenti la Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge.

Nonostante le vive premure rivolte ai detti senatori essi hanno insistito nelle dimissioni.

Propongo al Senato di prenderne atto e d'iscrivere all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di tre Commissari della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge in sostituzione dei senatori Di Frasso e Bevione, dimissionari, e del senatore Luiggi, defunto.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Libertini di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

LIBERTINI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma) (734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496, che modifica il regime doganale degli zuccheri (735).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1517, concernente la composizione della Commissione per la decorazione della Stella al merito del lavoro (736).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico (737).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1558, concernente la concessione di un mutuo alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume (738).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concernente la sistemazione dei rapporti di credito tra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali (739).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1555, contenente proroga di termini relativi ad una operazione di mutuo autorizzata a favore della provincia di Ragusa (740).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1641, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (741).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, recante provvedimenti per la città di Napoli e per i comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930 (742).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1570, recante una autorizzazione di spesa di lire 2.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle adiacenze dell'edificio del Viminale in Roma e, particolarmente, del piazzale antistante (743).

Convalidazione del Regio decreto 4 dicembre 1930, n. 1640, che autorizza una 9^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1930-31 (744).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1546, che apporta modificazioni al regime doganale convenzionale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (745).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1633, recante disposizioni complementari per la costruzione della strada di accesso al « Vittoriale » (746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1611, riguardante la classificazione nella 2^a categoria delle opere idrauliche lungo la sponda sinistra del fiume Adda, da Pizzighettone a Crotta d'Adda, nel territorio delle provincie di Cremona e di Milano (747).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1610, riguardante la classificazione nella 2^a categoria delle opere idrauliche di un tronco d'argine nel VI comprensorio lungo il Po, in provincia di Piacenza (748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, riguardante la unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico-telefonico con sede in Milano, con quello di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma (749).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del Regio Esercito (750).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (751).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1657, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica di Monfalcone, per il regolamento di alcune partite (752).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1732, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (753).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali (754).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, che modifica l'articolo 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa alle tasse di ancoraggio (755).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1930, n. 1738, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 marzo 1931 dell'attuale composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (756).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, concernente la fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato con

l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (761).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1683, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per il movimento turistico (762).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o dicembre 1930, n. 1801, recante norme per la sistemazione finanziaria e per il controllo amministrativo-contabile del registro italiano navale ed aeronautico (763).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1718, concernente la riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci (764).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (765).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari (766).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1725, concernente la riduzione dell'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato (767).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, relativo all'approvazione della Convenzione per le Esposizioni internazionali con Protocollo di firma, firmata a Parigi tra l'Italia ed altri Stati il 22 novembre 1928 (768).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia (769).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5; 15 gennaio 1931, n. 23, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione dei decreti Reali 26 dicembre 1930, n. 1779; 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, portante modifi-

cazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra comuni ed appaltatori (772).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio Esercito (773).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734, che dà facoltà al Ministro dell'educazione nazionale di procedere ad una revisione di tutte le concessioni di « lauree ad honorem » (774).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1847, recante provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano (775).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1745, relativo alla proroga delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (776).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26, concernente la esenzione postale ed il trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati relativi al VII Censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie (777).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1630, che abroga le leggi 18 marzo 1926, n. 562; 23 luglio 1926, n. 1362 e 10 gennaio 1929, n. 66, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società anonima di navigazione aerea (778).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una Fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito (779).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 64, recante provvedimenti per l'attuazione di un programma suppletivo di opere di bonifica in concessione, nell'esercizio 1930-31, per l'importo di lire 80.000.000 (780).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative (781).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, che riduce del dodici per cento gli emolumenti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione (784).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25, che ha dato esecuzione alla Convenzione monetaria stipulata in Roma fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia il 2 agosto 1930 (785).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1735, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (786).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 15, concernente proroga del termine per la prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (787).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 65, recante provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (788).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837, concernente l'insegnamento di statistica e di clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali nella Regia Università di Roma (789).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, che fissa il termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni ottenute dallo Stato (790).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 74, per la liquidazione delle tasse erariali sui trasporti delle linee in concessione, che effettuano servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale (791).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 73, concernente la liquidazione in annualità trentennali dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule (792).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali (793).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 45, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (794).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione per essere lavorate (795).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634, che apporta modificazioni alla vigente tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali e determina la misura dell'aggio e del supplemento di aggio dovuti ai rivenditori di generi di monopolio nello smercio dei tabacchi lavorati e dei prodotti secondari (796).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia (797).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 86, concernente proroga di termini per l'erogazione e per l'inizio di ammortamento di mutui concessi al Comune e alla Congregazione di carità di Ragusa (798).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, concernente modificazioni alla legge sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico (799).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 82, con il quale viene esteso l'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali (800).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 75, che approva la Convenzione aggiuntiva per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società Anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia (801).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91, recante norme per l'estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni sul trattamento di quiescenza, dettate, nei riguardi dei dipendenti statali, dal Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502 (802).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, con il quale è stato approvato il piano regolatore del centro della città di Milano per la zona compresa fra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti,

San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca (806).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica (807).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale (808).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni (809).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonchè per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo (812).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (813).

Dal Capo del Governo:

Modifica dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1472, concernente la Fiera internazionale del Libro (805).

Dal Ministro delle Finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (758).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (771).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (803).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (804).

Dal Ministro degli Affari Esteri:

Approvazione della Convenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930 (810).

Dal Ministro della Guerra:

Concessione di credito all'Unione Militare (757).

Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (782).

Dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste:

Agevolazioni di credito per l'acquisto e l'eventuale miglioramento di un fondo da destinarsi in uso all'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze (811).

Dal Ministro della Marina:

Modificazione all'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (760).

Dal Ministro delle Comunicazioni:

Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti (783).

Dal Ministro delle Corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria (733).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) (563). — (Rel. Marchiafava).

Dalla Commissione di Finanza:

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici, di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28 (705). — (Rel. De Vito).

Convalidazione del Regio decreto 4 dicembre 1930, n. 1640, che autorizza una 9^a

prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 (744). — (Rel. Mayer).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (758). — (Rel. Raineri).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5; 15 gennaio 1931, n. 23, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione dei decreti Reali 26 dicembre 1930, n. 1779, 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (770). — (Rel. Mayer).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (771). — (Rel. Schanzer).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (803). — (Rel. Bevione).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (804). — (Rel. Rolandi-Ricci).

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1573, relativo all'approvazione della proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia e il ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1930 (730). (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1572, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Conven-

zione principale del Gottardo (731). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, riflettente la autorizzazione ad importare nel Regno, in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie italiane, senza limite di quantitativo (732). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496, che modifica il regime doganale degli zuccheri (735). (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1641, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (741). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1546, che apporta modificazioni al regime doganale convenzionale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (745). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali (793). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 45, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (794). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione per essere lavorate (795). — (Rel. Lucioli).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie (673). — (Rel. Bevione).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gen-

naio 1930 — Parigi, aprile 1930) (702). — (*Rel. Salvago-Raggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana (723). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1591, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (726). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato (728). — (*Rel. Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili (729). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria (733). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma) (734). — (*Rel. Cito-Filomarino*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1558, concernente la concessione di un mutuo alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume (738). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concernente la sistemazione dei rapporti di credito tra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali (739). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1555, contenente proroga di termini relativi ad una operazione di mutuo autorizzata a favore della provincia di Ragusa (740). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, recante prov-

vedimenti per la città di Napoli e per i comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930 (742). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1570, recante una autorizzazione di spesa di lire 2.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle adiacenze dell'edificio del Viminale in Roma, e, particolarmente, del piazzale antistante (743). — (*Rel. Pericoli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1633, recante disposizioni complementari per la costruzione della strada di accesso al « Vittoriale » (746). — (*Rel. Pericoli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1611, riguardante la classificazione nella 2^a categoria delle opere idrauliche lungo la sponda sinistra del fiume Adda, da Pizzighettone a Crotta d'Adda, nel territorio delle provincie di Cremona e di Milano (747). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1610, riguardante la classificazione nella 2^a categoria delle opere idrauliche di un tronco d'argine nel VI comprensorio lungo il Po, in provincia di Piacenza (748). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, riguardante la unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico-telefonico con sede in Milano, con quello di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma (749). — (*Rel. Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del Regio Esercito (750). — (*Rel. Dallolio Alfredo*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (751). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1732, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale

per le case degli impiegati dello Stato (753). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati dei procuratori e dei patrocinatori legali (754). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, che modifica l'articolo 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa alle tasse di ancoraggio (755). — (*Rel. Cito-Filomarino*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1930, n. 1738, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 marzo 1931 dell'attuale composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (756). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, concernente la fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (761). — (*Rel. Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1683, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per il movimento turistico (762). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1718, concernente la riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci (764). — (*Rel. Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (765). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari (766). — (*Relatore Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1725, concernente la riduzione dell'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato (767). — (*Relatore Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, relativo all'ap-

provazione della Convenzione per le Esposizioni internazionali con Protocollo di firma, firmata a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 22 novembre 1928 (768). — (*Rel. Salvago-Raggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia (769). — (*Rel. Falcioni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, portante modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra comuni ed appaltatori (772). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734, che dà facoltà al ministro dell'educazione nazionale di procedere ad una revisione di tutte le concessioni di « lauree ad honorem » (774). — (*Rel. Cian*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1847, recante provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano (775). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26, concernente la esenzione postale ed il trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati relativi al VII Censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie (777). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1630, che abroga le leggi 18 marzo 1926, n. 562; 23 luglio 1926, n. 1362 e 10 gennaio 1929, n. 66, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società anonima di navigazione aerea (778). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 64, recante provvedimenti per l'attuazione di un programma suppletivo di opere di bonifica in concessione, nell'esercizio 1930-31, per l'importo di lire 80.000.000 (780). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, che riduce del dodici per cento gli emolumenti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione (784). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1735, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (786). — (*Rel. Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 15, concernente proroga del termine per la prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (787). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 65, recante provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (788). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, che fissa il termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni ottenute dallo Stato (790). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 74, per la liquidazione delle tasse erariali sui trasporti delle linee in concessione, che effettuano servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale (791). — (*Rel. Dallolio Alfredo*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 73, concernente la liquidazione in annualità trentennali dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule (792). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634, che apporta modificazioni alla vigente tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali e determina la misura dell'aggio e del supplemento di aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio nello smercio dei tabacchi lavorati e dei prodotti secondari (796). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 86, concernente proroga di termini per l'erogazione e per l'inizio di ammortamento di mutui concessi al Comune e alla Congregazione di carità di Ragusa (798). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, concernente modificazioni alla legge sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico (799). — (*Rel. Falcioni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 82, con il quale viene esteso l'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali (800). — (*Rel. Venino*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 75, che approva la Convenzione aggiuntiva per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società Anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia (801). — (*Rel. Sanjust*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91, recante norme per l'estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni sul trattamento di quiescenza, dettate, nei riguardi dei dipendenti statali, dal Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502 (802). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1657, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società «Adria» per l'industria chimica di Monfalcone, per il regolamento di alcune partite (752). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio Esercito (773). — (*Rel. De Marinis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una Fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio Esercito (779). — (*Rel. De Marinis*).

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali (815).

Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle

Istituzioni di beneficenza, distrutti da incendi o da altri eventi fortuiti (814).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (819).

Conto consuntivo del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (820).

Conti consuntivi del fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-1928 e 1928-29 (821).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942 (818).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: «Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico» (816).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dal-

l'altro ramo del Parlamento: «Autorizzazione a coordinare in testo unico le disposizioni legislative vigenti per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale» (817).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Zappi, Rota Francesco, Farina, Passerini Angelo, Suardo. A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: «Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)» (N. 563-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)».

Domando al Governo se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo stampato N. 563-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PESTALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Onorevoli colleghi, il progetto di legge che ci sta davanti ha suscitato anche fuori del Parlamento e specialmente in circoli che hanno fama di essere loquaci, come quelli degli universitari e quelli degli zoofili, discussioni non ancora esaurite, se ogni giorno

ne arriva ancora a noi l'eco in qualche stampa, largamente diffusa.

A noi senatori queste discussioni hanno fornito per lo meno l'occasione di un grande godimento attraverso la lettura della relazione del nostro illustre collega senatore Marchiafava che tutte le compendia: lo spirito sempre giovanilmente alacre del grande maestro della Medicina italiana ci ha dato una sintesi così completa della questione, che il leggerla è fonte di compiacimento e di ammirazione infinita per il genio tenace negli anni e per la cara immagine paterna di lui, così venerata da noi tutti.

Chi ancora osasse dubitare della necessità e della utilità degli esperimenti sugli animali non ha che a leggere questo inno entusiastico alla scienza sperimentale, e agli immensi benefici che essa ha arrecato alla umanità. Ma vi troverà anche il giudizio più equanime sulle accalorate esigenze dei zoofili. Anzi, da grande signore della scienza, il prof. Marchiafava è andato più in là dei loro voti, perchè, d'accordo con l'Ufficio Centrale, egli ha proposto di estendere la tutela della legge, non solo agli animali destinati alla vivisezione, ma a tutti gli esperimenti che possano portare molestia grave e sofferenza agli animali.

E la relazione è così minuziosa ed esauriente, da rendere superflua ogni parola di commento, se non si presentasse la opportunità di qualche osservazione sulle modificazioni che l'Ufficio Centrale ha proposto al progetto di legge quale ci pervenne dalla Camera.

La più essenziale di queste modificazioni è l'aggiunta all'articolo 5 di un comma, che deferisce il controllo degli esperimenti sugli animali al medico provinciale.

Questa del controllo è forse la parte più delicata e spinosa del progetto di legge. Il nostro relatore ci assicura bensì che dalla legge non è offesa la dignità dei biologi sperimentatori. In realtà non è la legge nel suo concetto informatore, ma il principio del controllo che potrebbe suonare offesa. Per dire schietto l'animo mio, che credo rispecchi quello di un gran numero di biologi, e certamente quello dei miei colleghi della Facoltà di Roma, non è senza una certa riluttanza che si arriva ad ammettere l'opportunità di questo controllo.

Lavorando assiduamente attorno a questo

grande inesplicabile mistero della vita, i biologi acquistano per tutte le sue manifestazioni un rispetto quasi religioso, che si traduce nella compassione per le sofferenze di qualunque essere vivente. Il sospetto che essi portino minor riguardo alla vita e alla sensibilità degli animali non ha ombra di fondamento.

Eppure senza questo sospetto non si sarebbe messa avanti la necessità di un controllo.

Singolare contrasto questo! Nessuno si è mai sognato d'imporre al medico un controllo nell'esercizio quotidiano delle sue delicate mansioni, che hanno nell'uomo un oggetto incomparabilmente più nobile di qualsiasi altro animale.

Quella fiducia che ci viene così generosamente accordata per la nostra funzione in favore dell'umanità, ci viene improvvisamente a mancare se si tratti degli animali. In questo caso quello stesso medico la cui opera è invocata e benedetta al capezzale dell'infermo, è considerato con sospetto e diffidenza così da rendere necessaria la sorveglianza della sua opera.

Si direbbe che le società zoofile vantino maggiori diritti delle filantropiche. È vero che in diverse parti del mondo le cosiddette società filantropiche hanno ben altro da fare che occuparsi a ridurre le sofferenze dell'umanità, essendo esse tutte affaccendate o ad isterilire le fonti della vita colle insensate campagne per la limitazione della prole, o a sterilizzare e castrare su vasta scala i nostri simili per obbedire a pretesi precetti di eugenica, o a rendere sempre più monotona la vita coi più assurdi proibizionismi. Tutte queste invadenze che si ammantano di filantropia, si arrestano però davanti al campo della medicina, e per ora almeno nessuno ha ancora reclamato un controllo su quanto si fa nelle nostre sale da operazione o al letto del malato.

Se dunque il controllo non è ritenuto necessario sull'opera nostra nei riguardi dell'umanità, con tanta maggior ragione dovrebbe ritenersi superfluo di fronte agli animali.

Però, là dove vien fatta vibrare alla sua massima tensione la corda del sentimento, entrano in scena quegli elementi imponderabili sui quali si foggia l'opinione pubblica; ed è per dar soddisfazione all'opinione pubblica, anche se inesattamente informata, e per calmare le

turbate coscienze dei zoofili, che noi possiamo fare il sacrificio di adattarci ad un controllo.

Deve essere però un controllo competente, e solo il medico è competente a giudicare se un dato esperimento sia utile, sia necessario, se e come possa essere eseguito senza inutile crudeltà verso l'animale.

Fu suggerito da qualcuno di affidare il controllo al Rettore della Università, controllo quanto mai autorevole, al solo patto che il rettore sia un rappresentante delle scienze biologiche. Ma come spesso non lo è, e come da taluno potrebbe essere ritenuto un controllore parziale per soverchia deferenza ai colleghi dell'Università, non è male far cadere la scelta altrove.

Tutto sommato, se controllo vi deve essere e se deve essere controllo competente, la designazione del medico provinciale, come parve al nostro Ufficio Centrale, così parrà a molti di voi la più opportuna. Proclamare poi che tale designazione rappresenti, come da taluno fu detto, il siluramento della legge, è fare gratuita ingiuria al medico provinciale, che, delegato dal prefetto, rappresenta di fatto la suprema autorità della provincia.

Di alcune altre lievi modificazioni che mi pare potrebbero essere portate al disposto della legge, dirò in breve.

Ritenuta opportunissima, anzi necessaria al progresso degli studi l'estensione agli studenti che abbiano compiuto il terzo anno di medicina della licenza alla vivisezione ed agli altri esperimenti sugli animali, converrà però aggiungere che per gli studenti di veterinaria e di scienze naturali, il cui corso di studi non dura che quattro anni, questa facoltà venga accordata dopo il primo biennio di studi.

Sarà pure opportuno modificare la dicitura dell'articolo terzo, nel senso che i cani debbano essere custoditi in locali così disposti da non recare disturbo ai ricoverati in ospedali o in case di cura, nè agli studiosi degli Istituti scientifici, nè al pubblico in genere.

Non mi rimane ora che chiedere venia agli onorevoli colleghi se mi sono permesso intrattenerli sullo stato d'animo con cui gli studiosi delle scienze biologiche sono disposti a fare cordiale accoglienza al progetto di legge, nella speranza che dalla sua approvazione venga eliminata ogni ragione di opposizione a quelli

esperimenti, senza dei quali sarebbe vano sperare che il nostro Paese possa contribuire a quel meraviglioso progresso delle scienze biologiche che fu suo vanto per un passato glorioso. (*Applausi*).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. La legge che è sottoposta al nostro esame ha suscitato una penosa impressione nella massima parte delle università del Regno, compresa quella del Sacro Cuore a Milano, le quali in alcune disposizioni di essa vedono menomata quella libertà di concezione o di esecuzione delle ricerche sperimentali che è la più grande, la più gelosa prerogativa degli uomini di studio.

Concedetemi che mi faccia eco presso di voi, onorevoli senatori, di queste impressioni e ne illustri le ragioni.

Non è che le università del Regno vogliano sfuggire alle disposizioni tassative della legge, anzi dicono che non le respingono.

La Facoltà medica della Regia Università di Milano infatti testualmente dice così:

« Pur rilevando che alla ricerca scientifica già posta presso di noi in una situazione difficile dalle non floride condizioni finanziarie, non debbano esser posti inceppi che ne sminuiscano l'importanza e ne impediscano lo sviluppo; pur deprecando il pericolo d'ogni limitazione che rischi di porre la scienza italiana in istato di inferiorità rispetto a quella delle altre nazioni; pur osservando che la biologia sperimentale, valendosi in Italia, come altrove, dell'indispensabile metodo di indagine rappresentato dalla vivisezione, non merita presso di noi l'accusa di feroce crudeltà contro gli animali, che le viene lanciata da fanatici e da incompetenti, giacchè ognuno procura ai fini stessi della riuscita dell'esperimento, di alleviare, per quanto è possibile, le sofferenze dell'animale: riconosce tuttavia l'opportunità che la vivisezione venga disciplinata da una legge speciale, a condizione che tale legge tenga in primissimo conto le assolute necessità della ricerca scientifica e ad esse subordini qualsiasi altro concetto o sentimento ».

Questo è il pensiero della massima parte delle università che si sono occupate di questa legge. Esse non respingono il concetto di una disciplina ispirata al sentimento, ma si desidera e

si chiede che la libertà della indagine scientifica non venga in nessun modo sminuita.

Il nostro illustre relatore il prof. Marchiafava ha, con quella dottrina che lo distingue e con molta abilità, trattato la questione che ci occupa.

Egli riconosce la necessità della vivisezione e la relazione tutta traduce la lotta intima che si è svolta in lui fra la mente dello scienziato ed il suo cuore pietoso. Egli al postutto osserva che le restrizioni degli articoli di legge sono poi temperate ed attenuate da concessioni subordinate. Ed è vero.

Difatti è sempre detto che, se sarà necessario, si potrà sempre derogare dai divieti. Ma resta sempre il principio, l'indirizzo che porta alla diffidenza e alla possibilità, in base a certe disposizioni, di addivenire ad un controllo di quello che fanno ed eseguono gli sperimentatori.

Difatti se noi osserviamo alcuni articoli di questa legge, così ad esempio l'articolo 2, troveremo che, secondo questo articolo, la vivisezione può essere permessa in tutte le sue modalità, ed anche senza anestesia, quando sia *necessario (sic) in modo assoluto per i fini dell'esperimento*. E così in tutti gli articoli appare sempre che le deroghe, debbono essere subordinate alle finalità che gli esperimenti si propongono: il che implicherebbe necessario l'intervento di un controllo sulla concezione dello sperimentatore.

Ma il proposito di questo controllo appare ancor più nel modulo del registro che lo sperimentatore deve tenere. Esaminatelo e vedrete che in una colonna si richiede non solo l'indicazione dell'esperimento, ma lo scopo di esso. In un'altra colonna si vuol sapere il tempo impiegato ed in un'altra le ragioni per le quali non fu praticata l'anestesia, se questa non fu eseguita, e dopo ciò si vuole sapere se l'animale fu già sottoposto ad altro esperimento.

Il proposito del controllo è evidente.

Questo controllo richiede un giudizio di un corpo scientifico ed un corpo superiore giudicante. E quale? Saranno i prefetti od i medici provinciali che sentenzieranno? Ed il principio che i giudici siano di pari grado ai giudicandi?

E dopo ciò in sostanza si vuole conoscere la finalità dell'esperimento. Ma questo, onorevoli

collegli, rappresenta una concezione che è nella mente e nella coscienza dell'esperimentatore, il quale oggi concepisce un esperimento verso un dato indirizzo e poi, svolgendolo, si trova nella necessità di mutarne l'indirizzo e ripeterlo, anche, e può succedere sul medesimo animale.

Onorevoli Collegli, quanti di voi sono consci della vita che si vive negli istituti scientifici facilmente comprendono che non è ragionevole chiedere a uno sperimentatore dichiarazioni di questa natura e se lo obbligherete a scriverne, non potranno essere scritte che in modo non sincero.

E si richiede ancora l'indicazione del tempo impiegato. Ma io domando a quanti sono vissuti e vivono nei laboratori, che cosa si pretende coll'indagine del tempo impiegato nell'esperimento. Si vorrà forse far colpa di averlo troppo prolungato? Curiosa poi la richiesta delle ragioni per cui non fu impiegata l'anestesia. O si vogliono raccogliere i documenti per un'inchiesta che non può essere consentita o si vuole un foglio di carta che sia, come lo ha definito la Facoltà Medica di Milano, niente più che un ludo cartaceo, per concedere una illusione ai zoofili più accaniti. E dopo tutto ciò vi invito, onorevoli collegli, ad una riflessione: si è mai pensato di chiedere ai direttori delle cliniche rapporti relativi all'uomo affidato alle loro cure ed ai loro interventi operativi, quali si chiedono in questa legge, per gli animali? Che se, invece, si volesse davvero esercitare seriamente un controllo, si verrebbe ad offendere quella libertà di indagine e di ricerca, la quale, come dicevo testè, è una delle più alte prerogative degli uomini di studio. Ed è dopo tutto onesto riconoscere che un piano di ricerche sperimentali rappresenta una proprietà intellettuale di chi lo concepisce, e certe volte gli esperimenti, prima di essere compiuti, possono durare non solo dei mesi, ma anche degli anni. E questo sperimentatore sarà oggi obbligato a dire quello che ha in mente di fare, ed a rendere pubblico il pensiero suo e la sua concezione sperimentale. Si può esigere questo?

Vi è poi un altro punto, sul quale io mi permetto di richiamare la vostra attenzione: la limitazione negli esecutori degli esperimenti. La legge all'articolo 1^o stabilisce che la vivi-

sezione è consentita soltanto negli istituti e laboratori scientifici del Regno sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori. Questo sta bene e risponde allo scopo, ma poi si vuole prescrivere la personalità di coloro che devono assistere lo sperimentatore e collaborare con lui. Ma, onorevoli colleghi, è noto che il capo di essi concepisce un esperimento, e nell'eseguirlo si vale del concorso di collaboratori, i quali qualche volta, come succede in tutti gli istituti del mondo, possono essere puramente e semplicemente degli inservienti. E chi vive nei laboratori sa che i loro direttori non consentono poi ricerche da parte di studiosi se non sono approvate da essi. Dopo ciò è evidente che le limitazioni personali contemplate in alcuni articoli di questa legge, tolgono i mezzi esecutivi ad una parte degli sperimentatori e rendono impossibili tante ricerche, le quali non possono avere altro controllo all'infuori di chi dirige l'Istituto scientifico in cui si debbono fare.

Quindi basta stabilire che i direttori siano ritenuti soli responsabili in faccia alla legge di tutto quanto si fa nei laboratori di cui sono a capo, e li si lascino liberi di valersi dei mezzi che ritengono opportuni a raggiungere gli scopi che si prefiggono nell'interesse della scienza, con collaboratori scelti da essi. Ma dopo ciò, onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sopra le disposizioni concernenti il controllo e la vigilanza. L'articolo 4 e l'articolo 5 fanno obbligo ai direttori di trasmettere i moduli di cui si è detto ai prefetti delle rispettive provincie. Queste disposizioni rivelano chiaramente il proposito di istituire un controllo su ciò che è stato fatto nei vari laboratori. Questo controllo non può essere eseguito in un modo serio: se si volesse eseguirlo sarebbe necessario creare a latere dei prefetti un tribunale scientifico, che non può essere costituito dal medico provinciale soltanto. Non è davvero ragionevole, quindi, mettere questi direttori dei nostri Istituti sotto la vigilanza dei prefetti, dietro ai quali poi farebbero sempre capolino le società zoofile. La intrusione delle società zoofile nei laboratori sarà sempre un'offesa per gli scienziati che ne sono a capo, un'offesa alla probità, perchè, innanzi alle disposizioni di una legge, essi sentirebbero sempre nella loro coscienza il dovere di osservarla

e certo non debbono sottostare al controllo degli agenti giurati delle società zoofile, che avranno virtualmente, data la legge, il potere di esercitarlo, perchè l'aver negato ad esse la partecipazione alle eventuali ammende non basta davvero ad eliminare le loro ingerenze.

A questo riguardo sono state usate delle parole roventi ma che rivelano lo stato d'animo dei professori delle Università italiane; la Facoltà medica della Regia Università di Milano si esprime testualmente con queste parole:

« Sarà dunque egli inceppato e inibito nel ricercare nuove prove del vero che sta perseguendo, per tema che la statistica degli animali sacrificati non cresca sopra quel limite che può sembrare ragionevole ad un incompetente o che può essere stabilito da chi altro sentimento non nutra se non una malintesa pietà per gli animali? Sarà dunque lo scienziato posto sotto l'assillo costante di sapersi perseguitabile come il carrettiere briaco ed incosciente che bastoni il suo cavallo, dalla sorveglianza e dalla denuncia di un funzionario di pubblica sicurezza o di un agente giurato della società zoofila? ».

Evidentemente, onorevoli colleghi, questa sorveglianza dovrà essere esercitata soltanto dalle autorità accademiche, le quali potranno dare sotto questo punto di vista una garanzia per la loro indiscutibile competenza molto più sicura dell'autorità prefettizia per la vigile osservanza della legge.

Le disposizioni non sono quindi davvero tali che possano essere consentite nell'interesse della scienza, nell'interesse della dignità degli scienziati.

Lungi da noi, onorevoli colleghi, il pensiero di misconoscere la gentilezza dei propositi che hanno ispirate le disposizioni discusse; ma nel modo stesso che noi non disconosciamo l'onestà dei sentimenti di chi le sostiene, abbiamo pure il diritto di esigere che non si disconosca la sincerità dei nostri propositi per l'osservanza della legge. Ma noi la discutiamo e la respingiamo quale è, animati da un pensiero più alto, animati dal pensiero di potere con le nostre ricerche riuscire utili alla scienza ed all'umanità, come riuscirono utili le migliaia e migliaia di ricerche fatte, da tanti anni, mercè la vivisezione.

Ebbene se si mettono sopra un piatto della bilancia gli interessi della scienza ed i vantaggi che l'umanità ha ritratto e ritrarrà da queste nostre ricerche e sopra l'altro le soddisfazioni che possono venire dall'ossequio ai sentimenti di pietà verso gli animali, sentimenti che tutti condividiamo e tutti abbiamo sempre condiviso nei nostri laboratori, non si possono aver dubbi sul lato dal quale la bilancia penderà. (*Approvazioni*).

VERSARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSARI. Come biologo mi sia anzitutto permesso, onorevoli colleghi, di rivolgere un vivo ringraziamento al nostro Ufficio centrale che ha allargato la cerchia degli Istituti che possono avvalersi della vivisezione.

Le dotte e serene considerazioni degli oratori che mi hanno preceduto mi fanno sperare che si potrà giungere alla votazione della legge, unanimemente, come è stata proposta dal nostro Ufficio e solo con qualche lieve modificazione.

Però mi permetto di dissentire in parte da quanto ha detto l'illustre senatore Maragliano, dissentire in quanto che egli non vuole assolutamente tener conto di un sentimento che vibra al di fuori dei nostri laboratori e che è quello della pietà verso gli animali, sentimento che molte volte è certamente deviato sia per incompetenza, sia per tendenze spirituali causate da misticismo od anche da isterismo.

Credo però che sarebbe bene che una legge come questa riscuotesse il consenso generale, ossia non solo degli sperimentatori, ma bensì anche del pubblico, che al difuori dei nostri laboratori ci osserva, e che naturalmente può talora dubitare che fra le mura di essi si possano compiere atti crudeli ed inutili sugli animali.

Ora se una particolare preparazione scientifica è assolutamente necessaria per giudicare della necessità dell'esperienza e della tecnica dell'atto operativo, e a ciò provvede l'articolo 5 come è stato proposto dal nostro Ufficio centrale, vi è però qualche cosa che, senza sollevare le proteste dei Direttori dei laboratori e degli sperimentatori, intendendo riferirmi alla sola vivisezione, potrebbe essere accettata da loro. È appunto la sorveglianza sulle condizioni di nutrizione e sui locali di custodia degli animali da esperimento.

È qui dove gran parte dei soci delle società zoofile appunta i suoi sguardi. E d'altra parte perchè i rappresentanti delle società zoofile, che sono stati fino ad ora ammessi ad assistere alle nostre esperienze, non potrebbero d'ora innanzi, con spirito conciliativo, avere semplicemente il permesso di sorvegliare le condizioni di nutrizione degli animali operati e il modo come essi sono custoditi? Essi non dovrebbero d'altro canto ingerirsi di quanto si riferisce all'atto operativo ed al modo come questo debba essere eseguito, poichè ciò diviene esclusiva mansione dei direttori dei laboratori, sotto la loro diretta responsabilità.

Io quindi proporrei che l'articolo 5 fosse così modificato: « La vigilanza sugli istituti e laboratori ove si eseguono esperimenti sopra animali, per eventuali trasgressioni alla legge, è affidata alla autorità prefettizia che si varrà dell'opera dei medici provinciali, o, quando trattasi di istituti e laboratori zoiatrici, dei veterinari provinciali e, solo per ciò che riguarda la nutrizione degli animali operati ed i locali di custodia, anche di membri delle società zoofile nominate dal Governo Nazionale ».

Potrà sembrare strano che un anatomico e quindi un uomo abituato a vivere in mezzo a tutte le tristi conseguenze della morte si interessi alla sorte degli animali operati, ma a mia giustificazione posso dire che ho passato dieci anni della mia vita universitaria nella camera da lavoro vicino ad un locale dove si custodivano gli animali e che talora, assillato dal sommesso lamento di qualche cane operato, ho dovuto tralasciare il mio lavoro ed uscire dalla camera perchè vi sono, ad esempio, nel guaito prolungato del cane, certe modulazioni che rispecchiano la voce dell'uomo.

Io naturalmente non dico che a questi sentimenti debba essere subordinato il progresso della scienza perchè questo, detto da me biologo, sarebbe un contro senso ben conoscendo le mirabili conquiste che nel campo della medicina sono state e saranno conseguite mediante la vivisezione, ma poichè già da più parti si prevede che il controllo del solo medico provinciale sarà insufficiente a causa delle sue mansioni, confido che l'Ufficio centrale e l'illustre relatore accetteranno l'emendamento da me proposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Versari a mandare alla Presidenza il testo scritto dell'emendamento da lui proposto.

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Egregi colleghi, la dotta relazione del nostro illustre professore Marchiafava e la storia ci insegnano che se questo progetto sarà approvato noi faremo, nelle scienze mediche, molti passi indietro, forse per secoli. Tutti coloro che esercitano la sperimentazione sugli animali conoscono molto bene quale delicatezza si ha nell'eseguirlo, e non vi è sperimentatore che non prenda tutte le precauzioni perchè l'animale non venga torturato. Ma è sempre un esperimento cruento, quindi qualche cosa l'animale deve soffrire. Capita pure all'uomo di soffrire, quando disgraziatamente è malato e operato.

Se la storia non ci avesse ammaestrato sconosceremmo le ragioni per le quali le scienze, oggi sperimentali, non progredivano, dibattendosi nel campo delle ipotesi fino al secolo duodecimo, nel quale i medici furono autorizzati alla sezione del cadavere.

Non devo ricordare al chiarissimo collega Versari che le sezioni anatomiche portarono al grande progresso che mano a mano si andò svolgendo nei secoli, portarono alla creazione di uomini illustri nell'intelletto e nell'arte sanitaria. La sperimentazione come agisce nell'epoca moderna?

Dico moderna relativamente, perchè la sperimentazione non è roba di ieri; anche i nostri avi nel campo delle scienze naturali e nel campo delle scienze fisico-chimiche non fecero che esperienze, pur con metodi affatto diversi, il che però non impedì loro di raggiungere uno sviluppo scientifico tale che sembrava un sogno. Ciononostante la storia recente ci insegna pure che la società per la protezione degli animali non è una cosa molto antica. È recente. Ricordo che, nel 1871, si erano costituite queste associazioni zoofile in Inghilterra. Io studiavo in Londra nella *Brown Institution*, che era appunto una specie di ospedale per gli animali, dove si facevano degli esperimenti con larghi mezzi; ed io vi accorsi perchè mi erano necessari per i miei studi. Qui per la prima volta sentii parlare di queste associazioni protettive degli animali, ne

fui entusiasta, perchè avevo davanti agli occhi la visione del carrettiere, del cocchiere, del barrocciaio che menavano botte da orbi sulle povere bestie, che non potevano trascinare il veicolo. Io mi commossi all'iniziativa di queste società inglesi, ma poi quale delusione! Da quell'epoca in poi mano mano esse hanno incominciato ad intervenire nei laboratori, a premere sulle autorità e sui governi per toglierci dalle mani il materiale da esperimento, quel materiale che ha concorso a dare tanta gloria all'Italia ed al mondo, e che ha dato il maggiore impulso a tutte le scienze, specialmente a quelle mediche e chirurgiche.

Ma tirai avanti, e non mi preoccupai più della cosa. Venni a Roma, divenni professore, ed impiantai il mio laboratorio.

Nei miei studi clinici mi accorsi che vi era qualcosa bisognevole di aiuto perchè diveniva inesorabile causa di morte. Erano i tumori cerebrali. Nessuno fino al 1884 pensò di aiutare i disgraziati i quali a dozzine morivano nei vari Stati per la difficoltà che vi era di raggiungere quelle parti del nostro cervello che potevano essere asportate, senza provocare delle conseguenze più o meno gravi alla vita dell'individuo. Che cosa potevo fare io? Provai se era possibile l'intervento, ma naturalmente non provai sull'uomo, provai sul cane. Pensai anzitutto che la breccia che si doveva aprire sul cranio dell'uomo, per aggredire il morbo del cervello, lasciava come conseguenza una perdita di sostanza ossea, certo non indifferente. Quindi era necessario fare degli esperimenti per vedere se asportando dal cranio estesa porzione di osso, avesse potuto poi riprodursi. Era la difficoltà maggiore del primo tempo dell'operazione.

Ebbene, mentre io preparavo questi esperimenti, una signora inglese di mia conoscenza, moglie di un impiegato dello Stato italiano, riseppe la cosa. Apriti cielo! Mi scrive una lettera piena d'insolenze e di insulti i più volgari e finisce col dirmi: «io spero di vedervi sul tavolo degli esperimenti dove voi tagliate i poveri cani».

Naturalmente io me la presi un po' a ridere e tirai avanti. Ottenni nei primi esperimenti dei fatti importantissimi positivi.

Quale parte del cervello può aggredirsi? Io ho constatato sempre che quando tutto è

fatto bene l'animale può guarire completamente prescegliendo per gli esperimenti tutte quelle regioni che non sono sedi di funzioni speciali, quali le sensitive, le sensoriali e le motorie, ma anche quando siano attaccati questi ultimi tre centri, gli animali guariscono conservando il difetto funzionale, relativo al centro asportato, resistendo all'atto operatorio.

Vi era una regione contrastata dai fisiologi, i quali discutevano se potesse essere asportato un lobo anteriore del cervello perchè tutte le esperienze fisiologiche e cliniche non avevano mai potuto trovare con sicurezza il centro primitivo della ideazione e del ragionamento, nè sensazioni speciali.

Questi lobi dunque si potevano asportare: però io osservava che asportando i lobi anteriori del cervello si sopprimeva forse il più grande centro del pensiero e del ragionamento. Secondo me, ciò può avvenire quando si asportino tutti e due i lobi. Io ebbi in questo senso una lunga discussione col nostro compianto collega Luciani, professore di fisiologia.

Peraltro io vidi che l'asportazione di questa parte chirurgicamente è tollerata e potei sperimentarlo sugli animali, senza gravi conseguenze.

Infrattanto venne a consultarmi una povera signora da Narni la quale aveva disturbi funzionali psichici gravissimi e insopportabili per i quali il marito desiderava un rimedio. Io le consigliai l'operazione: si fece un consulto e mi presero per pazzo. L'inferma partì e dopo un certo tempo, ostinata nell'idea di voler essere operata, ritornò a Roma: io la raccolsi nella clinica, feci l'operazione alla stessa maniera che la eseguiva sui cani: ebbene quella donna presentava, come io avevo previsto, sul lobo anteriore sinistro del cervello un tumore maligno. Asportai il tumore e asportai il pezzo di lobo anteriore del cervello, al quale era intimamente connesso. La donna guarì fisicamente e intellettualmente e così andò avanti tre o quattro anni.

Dopo questo periodo, ritornano i sintomi, io penso alla possibilità della recidiva e la riperò e trovo infatti una recidiva e la perfetta rigenerazione dell'osso asportato nel primo intervento. La donna guarisce e dopo venti anni era ancora viva e sana. Tutto questo avvenne nel 1884. Come è naturale, io pubblicai il caso,

che fu conosciuto in tutto il mondo e in tutto il mondo si ripeté l'operazione e ne beneficiarono, con successo veramente magnifico, molte e molte persone, che altrimenti erano destinate a morire. Orbene se si fosse risparmiata quella mezza dozzina di cani che furono necessari per arrivare a questo successo, questi disgraziati sarebbero scampati alla morte? (*Approvazioni*).

In conclusione, io dico: come si può pensare a fare una legge di restrizione per gli operatori e per gli sperimentatori? È una cosa incredibile. Si metterebbero questi studiosi nella stessa condizione del barrocciaio, del carrettiere: eludono la legge, sono multati e fanno una figura anche indegna, immorale, perchè un galantuomo non deve contravvenire alla legge. E se non contravviene alla legge, allora lo sperimentatore non farà più nulla e addio progresso scientifico.

Non è poi vero che nei laboratori non si abbia pietà per gli animali. Non è vero che non si ricorra alla anestetizzazione. Non vi si ricorre per tutte le esperienze di pertinenza medica, ma in tutte le esperienze di pertinenza chirurgica, dove occorrono atti operativi dolorosi e prolungati e dove interessa la conservazione dell'animale sperimentato, non c'è dubbio che all'anestesia costantemente si ricorra. È indiscutibile che questi animali sofferenze ne sentiranno al momento del risveglio, ma quanta differenza ci sarebbe per le sofferenze dell'umanità quando noi non potessimo più fare queste esperienze e quali conseguenze dovrebbe subirne l'uomo malato!

Vi confesso, onorevoli colleghi, che alla mia età: ho ottantasette anni... (*Applausi*).

PRESIDENTE. «Ad multos annos», illustre collega. (*Applausi*).

DURANTE. Grazie, onorevole Presidente.

Vi confesso, onorevoli colleghi, che alla mia età credo di poter dire una parola di protesta contro tutte le leggi che attentano al progresso scientifico, che impediscono di fare operazioni sugli animali, senza le quali l'umanità sofferente risentirebbe grandi conseguenze. (*Applausi*).

Secondo questo concetto, si potrebbe anche arrivare a pensare che il nostro grande, illustre Capo del Governo è un vivisettore perchè ha delle idee così grandiose, per cui si può

arrivare a fare la transvolata oceanica e a compiere atti di governo colossali, malgrado tutta la responsabilità che gli pesa sulle spalle. Ma il suo forte ingegno prevede il tempo e conosce le finalità da raggiungere, che sono quelle del miglioramento e della grandezza morale, economica e politica dell'Italia. (*Applausi*).

CASTELLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI. Onorevoli colleghi, oso prendere parte in questa discussione perchè insegnando in università di parecchi paesi stranieri, ho avuto quella che posso dire una esperienza pratica di leggi simili a quella che sta per chiedere i nostri voti.

Onorevoli colleghi, la vivisezione è un male necessario da cui un gran bene deriva e non solo per l'uomo, ma per gli animali inferiori stessi, per lo meno per gli animali domestici.

Se uno di noi va in una clinica moderna veterinaria cosa vede? Vede che cavalli, suini, cani, gatti ecc. vengono curati con vaccini e sieri e questi vaccini e sieri come si ottengono se non con la vivisezione intesa *sensu lato*, come nel disegno di legge.

Riguardo all'uomo mi permetterò di fare un esempio che, in certo qualmodo, mi riguarda personalmente.

Venticinque anni fa ebbi l'onore di essere inviato nell'Africa Equatoriale a studiare la malattia del sonno. Allorquando arrivammo nell'Uganda, più della metà di quella popolazione era morta in tre anni di malattia del sonno: la mortalità era del 100 per 100; adesso, onorevoli colleghi, grazie agli esperimenti sugli animali inferiori, non è la mortalità che è del 100 per 100 ma è la cura: su 100 individui che soffrono la malattia del sonno al periodo iniziale se ne possono curare 100.

Vi è un piccolo punto sul quale mi prendo la libertà di richiamare l'attenzione.

Nell'articolo 1° si dice che la vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo è permessa quando è a scopo di promuovere il progresso della fisiologia e terapia, e un poco più giù si dice, che è anche permessa a scopo didattico.

Io credo sarebbe bene rendere molto chiaro che la vivisezione è permessa anche a semplice scopo diagnostico. Ad esempio se vi è un cane

che soffre di idrofobia, come è possibile fare la diagnosi senza esperimenti su altri animali, sui conigli?

In complesso a me sembra che questo disegno di legge è eccellente, non va, mi posso permettere l'espressione, nè troppo a destra nè troppo a sinistra.

Proteggere gli animali inferiori è dovere, è giusto ed è progresso, ma abolire la vivisezione sarebbe un regresso, sarebbe nel campo della scienza ritornare all'oscurità del Medio Evo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Marchiafava.

MARCHIAFAVA. Ringrazio i colleghi che hanno voluto dare un giudizio benevolo della mia relazione.

Il disegno di legge, come ha detto bene il collega Pestalozza, ha destato un vivo interessamento, anzi un fervido e appassionato movimento spirituale nei due campi interessati; in quello, cioè, delle società per la protezione degli animali e nei centri universitari scientifici dei quali si sono fatte eco le facoltà di medicina e di chirurgia.

Una prova di questo interessamento è il numero delle lettere, dei giornali, degli estratti, dei pareri, degli opuscoli, dei libri in lingua italiana e straniera, che sono pervenuti al relatore, come credo pure a parecchi colleghi. Alcuni pareri stampati sono stati inviati al Capo del Governo, al ministro dell'interno, al ministro dell'educazione nazionale ed anche a quello della giustizia.

Non ci sorprende che i pareri tecnici siano pervenuti da centri scientifici universitari, perchè questa legge non è contro l'uomo di strada che maltratta e percuote l'animale, ma si rivolge ai direttori degli Istituti scientifici e in genere a tutti gli uomini di scienza che praticano e difendono il metodo sperimentale. E la legge loro domanda tre cose: che non si eseguano esperienze sugli animali se non quando sono necessarie per il progresso della scienza e per il bene dell'umanità; che si evitino agli animali le inutili sofferenze; che gli animali siano tenuti in condizioni igieniche.

È dovere di far conoscere che nei pareri delle facoltà di medicina e di chirurgia si fa un plauso a questa legge, si afferma che è una legge opportuna e giusta e degna di una nazione

di antica civiltà quale è l'Italia. Questa è la risposta che posso fare al collega Maragliano il quale ha detto che questa legge ha destato una triste impressione in tutte le università.

Gli scienziati veri, quelli che passano la vita nei laboratori, che si contentano del tenue stipendio e non cercano altre fonti di guadagni, che dedicano tutta la loro vita con entusiasmo e con amore alla ricerca scientifica e cui per le produzioni feconde di progresso, noi dobbiamo ammirazione e riconoscenza, comprendono che questa legge non frappone alcun ostacolo alla loro attività scientifica. (*Approvazioni*). E fermi nel sostenere che l'esperimento sugli animali è assolutamente necessario, per la risoluzione di problemi scientifici con applicazione al bene degli uomini, trovano giusti e opportuni i limiti e le norme imposte dalla legge, cui già obbediscono. I veri scienziati inoltre rispettano, e vi partecipano, i sentimenti di pietà e di protezione degli animali. La protezione degli animali e il dovere verso la scienza dell'esperimento sugli animali non sono due termini opposti, che non possono conciliarsi. Senza entrare nella questione se gli animali abbiano diritti, avendo una natura che non dà loro né responsabilità né doveri; senza ricordare le conquiste della psicologia sperimentale, che studia i fenomeni della vita intellettuale dagli animali inferiori alle scimmie antropoidi; l'essenziale è che si convenga nel dovere di proteggere gli animali, di difenderli dai maltrattamenti e che degli animali ci si debba servire *soltanto a scopo di bene*.

E questo dovere trae la sua origine da un sentimento quasi ingenerato nella maggior parte degli uomini, dovunque. L'altro giorno leggevo in un giornale autorevole straniero che in Russia il Governo sovietico ha imposto che entro l'anno nelle varie regioni della Russia siano fornite pelli di cane per circa un milione di capi per farne guanti da vendere a basso prezzo nei mercati europei. Ora questo editto della strage di tanti cani non è stato accolto con simpatia, specie nella Russia meridionale, dove si è affezionati ai cani che sono le sentinelle vigili delle case e dei villaggi, attorno ai quali, nell'inverno, scavano i covili nella neve.

Una delle cause di avversione agli esperimenti sugli animali è che si crede che tutti siano esperimenti con vivisezione, cioè sezioni

del corpo vivo, come si fanno le autopsie dei cadaveri, per indagare la causa della morte. Se non che tutte le esperienze, che riguardano la patologia e la medicina sperimentale, non richiedono di regola la vivisezione: sono iniezioni, innesti, inoculazioni, salassi, per i quali non occorre la narcosi generale, e neppure quella locale, e sono inferiori a quelle pratiche che eseguono le massaie di campagna quando operano gli animali domestici, come per la castrazione.

Di tutti gli scritti che ci sono pervenuti, abbiamo preso cognizione, ma per la proposta di modificazioni, abbiamo tenuto conto soltanto di quelli che venivano dai centri scientifici universitari.

Ora io ricorderò alcune delle proposte di modificazione che sono state fatte dall'Ufficio centrale nei riguardi di questa legge. All'articolo 1° alla parola « vivisezione » si è aggiunto « e tutti gli altri esperimenti », e se ne sono dette le ragioni, fra le quali la precipua è che vi sono esperienze senza vivisezione che sono più dolorose della vivisezione stessa, e vi sono esperienze semplici, cui possono seguire malattie lunghe e dolorose. Quindi tenendo conto del fine della legge, si doveva fare questa aggiunta.

Un'altra aggiunta all'articolo 1° è quella della facoltà data agli studenti di medicina e chirurgia, compiuto il terzo biennio, di compiere esperimenti. Nella legge veramente questo permesso non era accordato. Ma bisogna considerare che è antica consuetudine che gli studenti di medicina e chirurgia, ed anche di veterinaria, eseguano esperimenti sugli animali. Di ciò sono prova le dissertazioni di laurea, fra le quali alcune veramente pregevoli e che sono dichiarate degne di premio e di stampa. Gli studenti peraltro eseguono le esperienze sotto la direzione, la guida, la responsabilità del direttore dell'Istituto.

Il senatore Pestalozza ha fatto considerare che poichè il corso di veterinaria e quello di scienze naturali dura quattro anni, occorre accordare a questi studenti il permesso di fare le esperienze sugli animali, soprattutto per fare in tempo le loro dissertazioni di laurea, dopo compiuto il primo biennio.

Nell'articolo 2°, a rendere sempre più ristretto il numero delle esperienze colla vivisezione senza anestesia, si è aggiunto che dell'anestesia si

potrà fare a meno soltanto nei casi incompatibili in modo assoluto con i fini dell'esperimento e non, come si diceva prima, con l'esperimento. Allo scopo di eseguire l'esperimento, l'anestesia è sempre comoda, ma può, in taluni casi, essere contraria alle idee direttive dell'esperimento.

L'articolo 3 sarà certamente graditissimo alle Società zoofile perchè stabilisce che gli animali siano custoditi in buone condizioni di stabulazione. Si è inoltre raccomandato che i locali nei quali si custodiscono gli animali siano lontani dagli ospedali e dalle case di cura, perchè non venga turbata la pace degli ammalati. Mi sembra che l'on. Pestalozza abbia aggiunto la raccomandazione che questi locali siano anche lontani dai centri di abitazione; ma questa è una cosa praticamente difficilissima, sebbene ciò sarebbe desiderabile, perchè, soltanto chi lo ha provato, può comprendere il tormento talora disperante, che provocano durante la notte i latrati striduli, prolungati, incessanti dei poveri cani, che soffrono o che sono insopportabili della prigionia. Ad ogni modo questa non è cosa attuabile perchè bisognerebbe che gli istituti scientifici sperimentali andassero tutti fuori delle città. Del resto sono soltanto i cani che turbano con i loro abbaiaiamenti il silenzio della notte, mentre gli altri animali di esperimento, come ad esempio i conigli, le cavie, soffrono in silenzio.

Sull'articolo 5 sono state fatte osservazioni. Prima la legge diceva che la vigilanza fosse affidata ai funzionari e agli agenti; ma poi alla Camera, il comma, che conteneva quella disposizione, fu giustamente soppresso e rimase nell'articolo soltanto il comma nel quale si parla della sanzione penale ai contravventori. Allora si pensò, per la vigilanza dell'applicazione della legge, di aggiungere che essa venisse affidata ai prefetti i quali si sarebbero valse a quello scopo dell'opera dei medici provinciali. Non abbiamo trovato altra via migliore di questa e ci sembra buona. Anche il prof. Pestalozza, il quale da principio non pareva favorevole, ha poi accettato questa proposta. Alle altre osservazioni sui vari articoli fatte dagli altri oratori, si trova già la risposta nella mia relazione.

Dirò soltanto al mio caro amico senatore Durante, che egli ha affermato che questa legge è

un regresso per gli studi sperimentali; ma non l'ha provato; perchè, dopo quell'affermazione, ha parlato delle sue vere e grandi benemeritenze negli studi di patologia sperimentale applicati alla clinica chirurgica, della quale fu maestro insigne.

Nel mio animo invece è la fiducia che l'applicazione di questa legge varrà ad acquietare le discordie, i rancori, i dissensi, le reciproche recriminazioni: da una parte si eviterà che una malintesa, irragionevole compassione verso gli animali ostacoli il movimento scientifico sperimentale e sia una negazione d'umanità; dall'altra parte si rispetteranno i giusti sentimenti di pietà e di compassione verso gli animali, rimanendo fedeli alle norme di questa legge, le quali norme non offendono punto la libertà degli sperimentatori, come da alcuni di questi fu già riconosciuto. Così la scienza sperimentale italiana, coltivata da uomini che alla intelligenza indagatrice uniscono un nobile senso di moralità, continuerà la sua via ascensionale.

Nel mese di maggio vi sarà a Firenze un Congresso internazionale delle Società protettrici degli animali, per discutere alcune questioni dirette a chiarire il fine etico e sociale della protezione degli animali. A questo Congresso hanno accordato il loro Patronato il Re e la Regina d'Italia. Sono sicuro che questa legge sarà accolta con favore e dimostrerà che il Governo Nazionale italiano, pur continuando a promuovere le ricerche scientifiche per la prosperità e la grandezza della Patria, ha dato giusta soddisfazione ai ragionevoli sentimenti di protezione degli animali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli Istituti e Laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

Gli esperimenti, che richiedono la vivise-

zione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali, e dagli studenti di quelle facoltà, che abbiano compiuto il primo triennio del corso universitario, con il consenso, la direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici.

Nei soli casi di eccezionale, riconosciuta importanza, il ministro dell'interno, d'intesa col ministro della educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal ministro dell'interno su domanda dell'interessato, accompagnata da motivato parere del direttore dell'Istituto dove la vivisezione deve essere eseguita.

Dal senatore Pestalozza è stato presentato il testo dell'emendamento da lui proposto al terzo comma di questo articolo.

L'emendamento è già stato svolto in sede di discussione generale dallo stesso senatore Pestalozza. Domando se l'Ufficio centrale e il Governo lo accettano.

MARCHIAFAVA, relatore. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento formulato dal senatore Pestalozza.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento proposto dal senatore Pestalozza al terzo comma di questo articolo:

« La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali e dagli studenti di quelle facoltà che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia, o il primo biennio se del corso di scienze naturali o di veterinaria, con il consenso, la direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici ».

Pongo ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo primo con l'emendamento proposto dal senatore Pestalozza ed accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo:

Art. 1.

La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli Istituti e Laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali, e dagli studenti di quelle facoltà, che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia, o il primo biennio se del corso di scienze naturali o di veterinaria, con il consenso, la direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici.

Nei soli casi di eccezionale, riconosciuta importanza, il Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro della Educazione Nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro dell'Interno su domanda dell'interessato, accompagnata da motivato parere del direttore dell'Istituto dove gli esperimenti dovranno essere eseguiti.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La vivisezione può essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la durata della operazione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto con i fini dell'esperimento.

Ove si presuma che il dolore debba persistere dopo cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima che cessi l'effetto della anestesia.

È vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica.

(Approvato).

Art. 3.

Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in locali così collocati da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali o case di cura, agli studiosi nei Laboratori scientifici od al pubblico in genere.

A questo articolo il senatore Pestalozza ha proposto un emendamento.

Dopo le parole « ed i cani » l'articolo andrebbe così modificato:

«...devono essere custoditi in locali così collocati da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali o case di cura, agli studiosi nei laboratori scientifici od al pubblico in genere».

Questo emendamento è stato già svolto in sede di discussione generale. Chiedo all'onorevole relatore e al Governo se accettano questo emendamento.

MARCHIAFAVA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 3° così modificato:

Art. 3.

Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in locali così collocati da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali o case di cura, agli studiosi nei laboratori scientifici od al pubblico in genere.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 4.

È fatto obbligo ai direttori degli Istituti e dei Laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge.

Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli Istituti e Laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai Rettori delle Università, i quali avranno cura di farli recapitare ai Ministri dell'Interno e dell'Educazione Nazionale.

I direttori di Istituti o di Laboratori, indipendenti dalle Università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli con i dati richiesti, ai Prefetti delle rispettive Province, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti Ministri.

(Approvato).

Art. 5.

La vigilanza degli Istituti e dei Laboratori, ove si eseguono esperimenti sopra gli animali, per le eventuali trasgressioni alla legge, è affidata alle autorità prefettizie, le quali si varranno dell'opera dei medici provinciali.

I trasgressori sono puniti con ammenda da lire 500 a lire 1000. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata.

All'articolo 5 il senatore Versari ha proposto un emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma.

Prego il segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Aggiungere alla fine del 1° comma dopo la parola « provinciali »: « o quando trattasi di istituti o laboratori zoiatrici, dei veterinari provinciali, e, solo per ciò che riguarda la nutrizione degli animali e i locali di custodia, anche di membri delle Società zoofile nominati dal Governo ».

PESTALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Prego gli onorevoli colleghi di riflettere che l'emendamento proposto dall'on. Versari potrebbe, se accolto dal Senato, compromettere quel felice risultato di pacificazione delle opposte correnti, che dalla approvazione della legge ci ripromettiamo. Il controllo non può essere un controllo di parte, ma deve essere affidato a persona dotata di competenza e di autorità, ed assolutamente estranea a qualunque competizione, come è appunto il medico provinciale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo non accetta l'emendamento Versari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Versari mantiene il suo emendamento?

VERSARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 del disegno di legge nel testo emendato all'Ufficio centrale.

(È approvato).

Art. 6.

È abrogato l'articolo unico della legge 10 febbraio 1927, n. 292.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato » (N. 562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato ».

Prego l'onorevole Ministro delle corporazioni di dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BOTTAI, ministro delle corporazioni. Prego sia il Relatore sia la Commissione del Senato di voler rinunciare al loro emendamento. In verità, noi crediamo che nella dizione del testo governativo: « È vietato di porre in commercio » sia anche implicito il divieto di fabbricare, importare, esportare. In ogni modo la nostra norma è più semplice, nel senso che non ci impone speciali controlli sulla fabbricazione e soprattutto non genera delle difficoltà internazionali per quel che riguarda il divieto di importazione e di esportazione.

Quello che, soprattutto, attraverso questo disegno di legge, ci proponiamo, si è di evitare le frodi nel commercio. Ci sembra che quest'articolo, così come è redatto, raggiunga l'effetto senza provocare inconvenienti nell'ordine interno e nell'ordine internazionale, che sarebbero assai difficilmente superabili.

MENOZZI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOZZI, relatore. Udite le dichiarazioni del Governo, non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla modificazione da me proposta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 562.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È vietato di porre in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli seguenti, prodotti che siano in tutto o in parte non conformi a quanto è prescritto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il nome di cacao è riservato ai semi dell'albero del cacao che abbiano subita o no la torrefazione, mondatura e frantumazione.

La denominazione di cacao con l'aggiunta dei termini: in polvere o polverizzato, alimentare, o di termini simili, è riservata al prodotto ottenuto mediante la macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati dai germi.

Il cacao in polvere non deve contenere più del 7 per cento di ceneri. La denominazione di cacao solubile è riservata al cacao polverizzato e reso solubile col trattamento con carbonati alcalini, con vapore, o con altri procedimenti simili. Il cacao solubile non deve contenere più del 7 per cento di ceneri, oltre il 3 per cento di carbonati alcalini. Il cacao in polvere ed il cacao solubile non debbono contenere:

a) sostanze estranee alla composizione del prodotto;

b) gli elementi della corteccia del seme.

Il tenore in sostanza grassa (burro di cacao) del cacao in polvere e del cacao solubile non può essere inferiore al 20 per cento.

La vendita di cacao che comunque non corrisponda alle prescrizioni suddette è vietata.

È ammessa la vendita di cacao in polvere miscelato con zucchero ed aromi, purchè la percentuale di zucchero non superi il 65 per cento del totale.

(Approvato).

Art. 3.

La denominazione di cioccolato è riservata al prodotto composto esclusivamente di cacao e zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao o di aromi. Il tenore in zucchero (saccarosio) non deve essere superiore al 65 per cento e quello della sostanza grassa (burro di cacao) non inferiore al 16 per cento. È tollerata la pre-

senza di zuccheri diversi dal saccarosio purchè in misura non eccedente il 5 per cento della quantità di zucchero impiegata.

È permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal precedente comma.

Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazioni che indichino la natura dei costituenti, come ad esempio: cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolato alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffè, e simili. Il cioccolato al biscotto è permesso purchè il biscotto sia intero o in pezzi.

È vietato l'uso di semi comunque dannosi, quali, ad esempio, le noci di anocardio.

Il cioccolato con cui detti tipi sono preparati deve in ogni caso corrispondere alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo.

Ai varî tipi di cioccolato suindicati è consentito aggiungere oltre alle indicazioni prescritte, denominazioni di fantasia o altre indicazioni che servano a specificare la qualità del cioccolato secondo gli usi del commercio.

È vietata la vendita del cioccolato di qualsiasi tipo che non porti le indicazioni di cui sopra, ma semplici denominazioni arbitrarie; fatta unicamente eccezione per i cioccolatini (cioè pezzature non eccedenti il peso di grammi 20) i quali potranno non portare le denominazioni suddette, ma dovranno sempre essere fabbricati con cioccolato conforme alle caratteristiche fissate dal presente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Il cioccolato preparato con aggiunta di qualsiasi farina o di fecole, di sostanze grasse estranee diverse dal burro di cacao, di arachidi o di altri semi oleosi che non siano le noci, le nocciole, le mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantità superiore a quella indicata nell'articolo precedente, o comunque di sostanze diverse da quelle nominate nell'articolo 3 deve essere venduto sotto la denominazione di *surrogato di cioccolato*.

La denominazione di surrogato di cioccolato deve essere impressa sul prodotto, nelle sue

varie forme, sulle etichette e sugli involucri in modo evidente, ed in ogni caso la parola « surrogato » deve essere stampata con caratteri non meno visibili di ogni altra parola o denominazione contenuta sul prodotto o sull'etichetta.

(Approvato).

Art. 5.

I prodotti di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 4 dovranno inoltre portare ben chiaro sulle etichette o sugli involucri esterni di qualsiasi genere il nome della ditta fabbricante e il luogo di fabbricazione.

Se il cioccolato è venduto nudo il nome della ditta fabbricante e il luogo di fabbricazione devono essere impressi chiaramente sul prodotto stesso.

Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, ovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali o dei funzionari ed agenti dello Stato a ciò delegati i quali attesteranno, con processo verbale, l'eseguito prelevamento dei campioni ed i quantitativi di merce cui questi si riferiscono.

In caso di assenza o di rifiuto dell'interessato o del suo rappresentante, i campioni saranno con le medesime modalità prelevati di ufficio con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il rifiuto, indipendentemente dall'esito delle analisi, sarà punito per se stesso con l'ammenda da lire 100 a lire 300.

(Approvato).

Art. 7.

La Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria, ogni qualvolta abbia sospetto che prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita, in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa,

è obbligata a richiedere, alle autorità competenti, il prelievo dei campioni relativi.

La Federazione suddetta potrà costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Le analisi dei campioni saranno eseguite dai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette, dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dai laboratori comunali di vigilanza igienica, o dai laboratori di chimica agraria dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

(Approvato).

Art. 9.

Quando, dall'analisi dei campioni, risulti che le sostanze analizzate non rispondono in tutto o in parte alle condizioni e ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio presenterà denuncia particolareggiata all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.

L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, ordinerà il sequestro della merce.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi purchè lo facciano entro 15 giorni da quello della notifica della citazione.

(Approvato).

Art. 10.

L'autorità investita del procedimento giudiziario può disporre, ove lo ritenga necessario, la revisione dell'analisi di cui all'articolo 8. La revisione può inoltre essere consentita da detta autorità su richiesta del proprietario della merce, o di chi lo rappresenta, ovvero della Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria.

La nuova analisi sarà deferita al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, nel caso che la prima analisi sia stata eseguita dai laboratori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette; dal laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali d'igiene e di profilassi; dai laboratori comunali di vigilanza igienica; ovvero da un la-

boratorio di chimica agraria designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le analisi eseguite dai laboratori di chimica agraria.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese per l'esecuzione delle analisi, quando il risultato di esse dimostri una violazione delle disposizioni della presente legge, saranno a carico dei contravventori, sulla base delle tariffe in vigore presso i laboratori.

Negli altri casi, le spese suddette graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Allo stesso capitolo faranno carico tutte le altre spese per l'esecuzione della presente legge, come pure, nel caso che l'analisi risulti favorevole agli interessati, quelle riguardanti il pagamento del prezzo dei campioni prelevati, da effettuare sulla base del prezzo corrente della merce alla data del prelevamento.

Le spese di analisi saranno stabilite sulla base della tariffa in vigore presso il laboratorio che ha proceduto all'analisi stessa.

(Approvato).

Art. 12.

Chiunque pone in commercio i prodotti di cui alla presente legge senza le dichiarazioni o contro i divieti e le limitazioni previste nella legge stessa, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 2000.

Se sia omessa la sola dichiarazione sulle etichette, la pena dell'ammenda è da lire 50 a lire 1000.

Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in commercio i prodotti suddetti, non rispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla presente legge, è punito con la multa fissa di lire 500 e con quella proporzionale di lire 50 per ogni quintale di merce posta in vendita, venduta o comunque somministrata.

Alla multa è sostituita l'ammenda e ridotta da un quinto alla metà se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che i prodotti da esso posti in vendita non corrispondono alle dichiarazioni e indicazioni fatte.

Qualora i prodotti posti in vendita in con-

travvenzione alle disposizioni della presente legge siano nocivi al consumatore, alle suddette pene pecuniarie è aggiunta la reclusione fino a due mesi.

Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti siano nocivi, alla reclusione è sostituita la multa da lire 100 a lire 1000.

Qualora le infrazioni alle disposizioni della presente legge riguardino prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate al massimo e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata.

In caso di recidiva le pene previste dalla presente legge saranno raddoppiate.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale, dalle leggi sanitarie e da altre leggi speciali.

(Approvato).

Art. 13.

Il prodotto sequestrato ai sensi del precedente articolo 9 verrà distrutto, qualora risulti costituito da sostanze nocive alla salute e la distruzione sarà fatta constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo.

Nel caso in cui il prodotto non risulti nocivo dal lato igienico e sanitario sarà distribuito ad Istituti di beneficenza designati dal Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 14.

È vietato di porre in commercio prodotti di alimentazione dolciaria indicati con nomi di caramelle, biscotti e confetti che non portino impresso, in modo chiaro sui recipienti, e sugli involti di qualunque genere in cui fossero contenuti, il nome della ditta fabbricante e il luogo di fabbricazione dei prodotti stessi.

Ai contravventori alla disposizione del presente articolo si applica la pena stabilita nel 2° comma dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 15.

Il ministro delle corporazioni, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto,

dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie » (N. 673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie autorizzate, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

Art. 4-bis. — Le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 1 possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle banche stesse.

Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, compresa la riduzione della tassa di cui all'articolo 1, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione della tassa, le tratte suddette dovranno essere esibite agli uffici del Registro insieme alle cambiali di cui all'articolo 1.

Art. 4-ter. — Nel contesto delle tratte di cui all'articolo precedente può essere apposta la clausola di cessione del credito dell'esportatore verso l'acquirente della merce indicando gli estremi.

La cessione acquista piena efficacia anche di fronte ai terzi con la notificazione fattane al trattario.

La notificazione può essere fatta anche a mezzo di lettera raccomandata e deve contenere la trascrizione esatta della cambiale e di ogni indicazione che in essa si trova.

Il trattario, dopo la notificazione della cessione, non può validamente liberarsi che pagando al possessore della cambiale verso ritiro della stessa.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 4 e 7 del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di agevolare le operazioni bancarie in rapporto alle esportazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa graduale di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore a novanta giorni, emesse da ditte italiane ed estere ed accettate dagli Istituti di credito che saranno designati con decreto del ministro delle finanze per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni, è stabilita nella misura di centesimi 20 per ogni mille lire o frazione di mille lire, col minimo di centesimi 20, oltre la tassa fissa di quietanza di centesimi 10, a condizione che siano osservate le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le ditte esportatrici di cui al precedente articolo devono adoperare per il rilascio delle cam-

biali moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate ai sensi dell'articolo precedente.

I detti moduli, completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente devono essere presentati prima dell'accettazione ed in termine non superiore a 30 giorni dalla data di emissione dagli Istituti indicati nel precedente articolo 1 agli Uffici del registro per l'applicazione ed annullamento delle marche a tassa graduale.

Qualora le marche da applicarsi superino il numero di cinque, la differenza sarà riscossa col visto per bollo.

Art. 3.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle cambiali indicate nei precedenti articoli che siano pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente novanta giorni dalla data della presentazione al visto.

Art. 4.

Le cambiali assoggettate a tassa di bollo ridotta saranno, anche nei rapporti del Codice di commercio, da considerarsi regolari nel bollo quando siano osservate le prescrizioni dei precedenti articoli 2 e 3.

Rimane peraltro ferma l'azione della finanza in confronto degli emittenti e delle banche accettanti per il ricupero delle maggiori tasse di bollo dovute e delle penalità previste dall'articolo 66, n. 5, della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, qualora risulti che le cambiali munite di bollo a tassa ridotta abbiano servito per uso diverso da quello della copertura delle esportazioni.

Art. 5.

La Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare o riscontare, vendere o cedere a risconto alle condizioni di mercato accettazioni di banche italiane di primo ordine relative ad operazioni di esportazione su tratte emesse da ditte italiane ed estere di notoria solvibilità.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, restando il ministro per le finanze autorizzato alla emanazione delle norme per la sua esecuzione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo asservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Annuncio di una interpellanza
e di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Libertini di dar lettura dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

LIBERTINI, *segretario*:

Interpellanza:

Al Capo del Governo, ai ministri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste per sapere se, nell'attesa che si discuta il disegno di legge sulla estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza, talune

anticipate manifestazioni di tendenze unilaterali corrispondano agli intendimenti del Governo.

TANARI.

Interrogazione:

Al ministro dell'educazione nazionale per sapere, a proposito della costruzione iniziata a Roma dalla Cassa Nazionale Infortuni in via IV Novembre a confine con la storica Villa Colonna, se non ritenga opportuno uniformare le sue decisioni al parere recisamente contrario espresso dal Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti nella riunione del 19 dicembre 1930, anzichè fondarsi su successive attenuazioni di forma e di sostanza introdotte nel parere stesso per giungere a quella soluzione che era stata deplorata e deprecata dagli autorevoli membri del supremo consesso artistico dello Stato.

VITELLI
VITTORIO SCIALOJA.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro delle finanze per conoscere se, in seguito alla sentenza del 23 maggio 1930-VIII, della Cassazione del Regno a sezioni unite, presidente S. E. D'Amelio, in causa Finanza-Morandini, siano state date disposizioni agli Uffici dipendenti, perchè la promessa di compra-vendita sia assoggettata alla sola tassa fissa, non contenendo alcun trasferimento di proprietà, come ha giustamente ed autorevolmente ritenuto il Supremo Collegio nel detto pronunziato.

FARINA.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se sia giusto sottoporre la liquidazione dell'indennità concessa ai titolari o reggenti dei soppressi subeconomi dei Benefici Vacanti dalla legge 27 maggio 1929, n. 840, e dal R. D. 30 marzo 1930, n. 286, con stanziamento della spesa occorrente, alla condizione della resa del conto generale, a garanzia del quale sta e rimane la cauzione, nonché la presunzione di regolarità amministrativa derivante dall'approvazione dei conti mensili.

Se sia giusto che una tale condizione restrit-

tiva imposta con semplice circolare, debba mantenersi in esecuzione di una legge di carattere estensivo qual'è quella 27 maggio 1929, dipendente dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa.

Se sia giusto sottoporre alla gravosa condizione del conto generale tale indennità concessa, non solo per compensare i cessati gestori del danno risentito per la soppressione del loro ufficio, istituto secolare, ma anche per rimborzarli, sia pure parzialmente, delle indennità di licenziamento dovute, senza indugio, corrispondere ai proprii commessi secondo il contratto d'impiego privato.

Se sia giusto attribuire alla predetta indennità un carattere discrezionale mentre l'articolo 4 del R. decreto 10 marzo 1930, limita tale carattere al supplemento della indennità.

ZAPPI.

Al ministro degli affari esteri, per sapere se non creda equo diminuire la tassa dei passaporti per i pellegrini che si recano a Lourdes, in maggioranza appartenenti alle classi meno abbienti, e tenuto conto che il soggiorno all'estero per tale motivo non sorpassa mai il periodo d'una settimana.

ANGELO PASSERINI.

Al ministro dell'interno ed al ministro dell'agricoltura, per sapere se sia intenzione del Governo di consentire alle proposte avanzate dal Commissario amministratore dell'Opera Pia Falcon Vial di S. Vito al Tagliamento aventi per iscopo il mutamento delle tavole fondamentali di detta istituzione (le quali destinano gli introiti del suo cospicuo patrimonio all'istruzione dei contadini) in un Istituto invece misto per l'insegnamento agricolo ed industriale, nonchè alle proposte variazioni circa la nomina dei dirigenti dell'Istituto, e ciò contrariamente alle intenzioni della testatrice, di cui verrebbero frustrate le volontà con scarso incoraggiamento a futuri lasciti.

FRANCESCO ROTA.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione di contabilità interna;

b) di due membri della Commissione di finanza;

c) di tre membri della Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28 (705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930) (702);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana (723) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1591, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (726) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato (728) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili (729) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1573, re-

lativo all'approvazione della proroga al 10 novembre 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il R. Incaricato d'Affari d'Italia e il ministro degli Affari Esteri persiano in data 10 maggio 1930 (730) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1572, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo (731) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, riflettente l'autorizzazione ad importare nel Regno, in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie italiane, senza limite di quantitativo (732) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria (733) - *(Iniziato in Senato)*.

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (771).

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi e uccelli) (563);

Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie (673).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Risposte scritte ad interrogazioni.

ZAPPI. — Interrogo il ministro della giustizia e degli affari di culto se sia giusto sottoporre la liquidazione dell'indennità concessa ai titolari e reggenti dei soppressi subeconomi dei Benefici Vacanti dalla legge 27 maggio 1929, n. 840, e dal Regio decreto 30 marzo 1930, n. 286, con stanziamento della spesa occorrente, alla condizione della resa del conto generale, a garanzia del quale sta e rimane la cauzione, nonchè la presunzione di regolarità amministrativa derivante dall'approvazione dei conti mensili.

Se sia giusto che una tale condizione restrittiva imposta con semplice circolare, debba mantenersi in esecuzione di una legge di carattere estensivo, quale è quella 27 maggio 1929, dipendente dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa.

Se sia giusto sottoporre alla gravosa condizione del conto generale tale indennità concessa, non solo per compensare i cessati gestori del danno risentito per la soppressione del loro ufficio, istituto secolare, ma anche per rimborsarli, sia pure parzialmente, delle indennità di licenziamento dovute, senza indugio, corrispondere ai propri commessi secondo il contratto d'impiego privato.

Se sia giusto attribuire alla predetta indennità un carattere discrezionale mentre l'articolo 4 del Regio decreto 10 marzo 1930, limita tale carattere al supplemento della indennità.

RISPOSTA. — La legge 27 maggio 1929, n. 848, all'articolo 28 così testualmente dispone: « Ai titolari o reggenti dei subeconomi dei Benefici Vacanti, soppressi a norma dell'articolo 18 della presente legge, può essere concessa un'indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con Regio decreto, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze ».

Il Regio decreto 10 marzo 1930, n. 286, ripete e ribadisce, all'articolo 1, che l'indennità « può essere concessa » nella misura che ivi si determina; che « può essere concessa » anche una certa sovvenzione al subeconomo o reggente che, da non meno di un anno dall'entrata in vigore dalla legge 27 maggio 1929

abbia in servizio uno o più commessi; mentre con l'articolo 3 dispone che ai subeconomi, i quali si siano distinti per il lungo servizio prestato o per speciali benemerienze, può essere concesso un supplemento di indennità, non superiore a lire 1500 ».

Adunque, non è soltanto il supplemento di indennità che ha carattere discrezionale come mostra di ritenere l'onorevole interrogante, ma è l'indennità stessa (e ciò risulta in modo evidente dalla chiara locuzione della legge e del Regio decreto ora citato); che non costituisce affatto un diritto degli ex subeconomi. Essa rappresenta invece, una concessione, che, per ragione del resto altamente equitativa, l'amministrazione ha inteso di accordare e che nell'ambito delle sue facoltà discrezionali, può circondare di opportune cautele.

La lettera circolare del 30 aprile 1930, n. 4221, indirizzata ai capi dei soppressi Economi generali dei benefici vacanti, ha dettato di pieno accordo, col Ministero delle finanze, in perfetta armonia di questo peculiare carattere di indennità sancito nelle disposizioni su ricordate, le necessarie istruzioni per la concessione della medesima, subordinandola alla resa dei conti degli ex subeconomi.

È questa una condizione imprescindibile, per poter accertare se il Subeconomo sia meritevole dell'indennità, giacchè egli avendo avuto maneggio di denaro pubblico, ha l'obbligo preciso di rendere il conto della sua gestione, conto che l'amministrazione deve a sua volta esaminare per poter stabilire con certezza se il Subeconomo abbia adempiuto con regolarità e correttezza i suoi doveri.

La resa e l'approvazione dei soli conti mensili, ai quali si fa richiamo nell'interrogazione, non inducono ad alcuna presunzione di regolarità amministrativa, così parimenti nessun affidamento può trarsi circa la regolarità dell'intera gestione subeconomale dalla resa del conto finale di cassa, che determina solamente la porzione di debito o di credito del subeconomo all'atto della cessazione dall'Ufficio.

Quanto poi alla cauzione prestata dal subeconomo, essa garantisce *de iure* la sua gestione e sarà in tutto od in parte incamerata oppure svincolata, a seconda dei risultati della verifica delle gestioni stesse; ma nulla

vieta, anzi la legge implicitamente consente, che l'indennità sia concessa o meno, avuto riguardo sia a questi risultati, sia al giudizio complessivo sull'opera del subeconomo e che possa essere anche in tutto o in parte trattenuta, qualora egli risulti debitore dal conto di gestione per una somma il cui importo sia superiore alla cauzione.

Inoltre l'accenno alla circostanza che gli ex subeconomi dovrebbero riscuotere ora l'indennità almeno per essere rimborsati di quella di licenziamento, pagata ai propri commessi in dipendenza della legge sull'impiego privato, non ha rilevanza giuridica, poichè l'articolo 1 del Regio decreto 10 marzo 1930 consente appunto all'Amministrazione di accordare ai subeconomi ai fini di tale rimborso, una speciale sovvenzione, la quale, essendo un'aggiunta alla indennità, deve essere liquidata insieme con la medesima.

È lecito pertanto concludere, che la condizione, pienamente legittima, imposta ai subeconomi della resa dei conti, per potersi poi decidere in ordine all'indennità da attribuirsi loro, risponde ad inderogabili esigenze d'ordine giuridico ed anche di ordine morale, non potendosi trattare alla stessa stregua chi ha reso il conto e chi non lo ha reso e non potendosi prescindere nel giudizio che l'Amministrazione dovrà dare sul merito dei subeconomi, a termine dell'articolo 3 del Regio decreto più volte citato, anche dall'esame della regolarità del conto presentato.

A facilitare poi questa resa dei conti era stato già emanato, come è noto, il Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2166, che ha trasformato il conto giudiziale, da rendersi dai subeconomi, quali agenti contabili, in semplice conto amministrativo ed anche di recente il Ministero non ha mancato d'impartire dettagliate istruzioni, che agevolano gli ex subeconomi nell'adempimento di questo loro dovere.

Il ministro
Rocco.

ROTA FRANCESCO. — Al ministro dell'interno ed al ministro dell'agricoltura per sapere se sia intenzione del Governo di consentire alle proposte avanzate dal Commissario amministratore dell'Opera Pia Falcon Vial di S. Vito

al Tagliamento, aventi per iscopo il mutamento delle tavole fondamentali di detta istituzione (le quali destinano gli introiti del suo cospicuo patrimonio all'istruzione dei contadini) in un Istituto invece misto per l'insegnamento agricolo ed industriale, nonchè alle proposte variazioni circa la nomina dei dirigenti dell'Istituto, e ciò contrariamente alle intenzioni della testatrice, di cui verrebbero frustrate le volontà con scarso incoraggiamento a futuri lasciti.

RISPOSTA. — Lo statuto vigente per l'opera pia « Istituto Falcon Vial », con sede in S. Vito al Tagliamento (Udine), stabilisce attualmente:

a) *in ordine al fine*, che le rendite del pio ente siano impiegate a raccogliere e mantenere figli di contadini assolutamente miserabili, nati nel Comune di S. Vito al Tagliamento, e provvedere alla loro educazione ed istruzione religiosa ed intellettuale, nonchè alla loro istruzione nell'agricoltura »;

b) *in ordine all'amministrazione*, che la fondazione sia retta da un Consiglio composto da cinque membri, compreso il presidente, e, cioè, dal parroco arcidiacono *pro-tempore* di S. Vito al Tagliamento o da chi ne fa le veci, da due « consiglieri comunali eletti dal Consiglio di S. Vito al Tagliamento nel suo seno » e da due « savi e probi cittadini sanvitesi da nominarsi dal Consiglio comunale su quaterna proposta dal parroco arcidiacono ».

Il presidente, poi, viene nominato dal Consiglio di amministrazione « nel suo seno a maggioranza di voti ».

Il commissario prefettizio presso l'opera pia ha formulato alcune proposte di riforma di detto statuto e cioè:

a) *per quanto concerne il fine*, che, restando fermo l'attuale, sia aggiunto l'altro di provvedere *all'assistenza professionale in genere*, nel grado più elementare, di fanciulli poveri, nati o domiciliati in S. Vito al Tagliamento, anche se non appartenenti a famiglie di contadini;

b) *per quanto concerne l'amministrazione*, che, fermo restando il modo di nomina degli altri componenti, il podestà possa nominare liberamente anche i due consiglieri ora designati con quaterna dal parroco arcidiacono; che, inoltre, il presidente sia scelto dal prefetto anzichè dal Consiglio direttivo dell'ente;

La relativa pratica è attualmente in corso di istruttoria.

Ad ogni modo, si assicura l'onorevole interrogante che la proposta estensione del fine dell'ente non sarà presa in considerazione se non verrà dimostrato che sia stato attuato il fine voluto dalla fondatrice e che le attività patrimoniali dell'ente siano risultate esuberanti per il raggiungimento del fine medesimo.

Nei riguardi, poi, della costituzione del Consiglio direttivo dell'Opera Pia, ove si dovesse addivenire alla modifica, non si mancherà di tener conto, per quanto possibile, delle intenzioni della fondatrice.

Il sottosegretario di Stato
ARPINATI.

FARINA. — Al ministro delle finanze per conoscere se, in seguito alla sentenza del 23 maggio 1930-VIII, della Cassazione del Regno a sezioni unite, presidente S. E. D'Amelio, in causa Finanze-Morandini, siano state date disposizioni agli Uffici dipendenti, perchè la promessa di compravendita sia assoggettata alla sola tassa fissa, non contenendo alcun trasferimento di proprietà, come ha giustamente ed autorevolmente ritenuto il Supremo Collegio, nel detto pronunciato.

RISPOSTA. — La sentenza della Cassazione romana, cui si riferisce l'onorevole interrogante, non ha ritenuto in via di massima ciò che l'onorevole interrogante ha ritenuto di riscontrarvi.

Tale giudicato, infatti, non ha detto che le promesse di compravendita siano da assoggettare sempre alla tassa fissa di registro, come se fosse stato abrogato l'articolo 5 della vigente tariffa del registro (disposizione che risale al 1862) che le assoggetta invece, alla tassa proporzionale di trasferimento, semprechè esista il consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo.

Il giudicato in esame ha invece ritenuto, in via di massima, doversi indagare il reale contenuto dell'atto per applicare la tassa di trasferimento allorchè la promessa abbia efficacia traslativa, e la tassa fissa, quando questa efficacia manchi, come nel caso in esame riconobbe, confermando la sentenza della Corte di merito, che aveva giudicato in fatto non esi-

stere nei contraenti la volontà di trasferire la cosa.

Ora poichè l'Amministrazione, specialmente in questi ultimi tempi, non è andata al di là del diritto comune, temperando il rigore dell'articolo 5 della citata tariffa ed ha consentito che le promesse bilaterali accompagnate da una clausola penale, che dia diritto all'inadempiente di non addivenire alla vendita, siano assoggettate a semplice tassa di obbligazione sull'importo della penale, così non v'ha luogo alla emanazione di alcuna circolare agli uffici, i quali seguono tale prassi.

Potranno senza dubbio ripresentarsi, anche in avvenire, contestazioni sul riguardo tra contribuenti ed organi dell'amministrazione: ma vi sono sempre i rimedi sia del ricorso amministrativo gerarchico (che non risulta sia stato praticato dal contribuente nel caso Morandini), sia del giudizio dinanzi il magistrato ordinario.

Il ministro
MOSCONI.

PASSERINI ANGELO. — Al ministro degli affari esteri, per sapere se non creda equo diminuire la tassa dei passaporti per i pellegrini che si recano a Lourdes, in maggioranza appartenenti alle classi meno abbienti, e tenuto conto che il soggiorno all'estero per tale motivo non sorpassa mai il periodo d'una settimana.

RISPOSTA. — Se l'onorevole interrogante intende designare con la qualifica di « Pellegrini » coloro che ammalati si recano a Lourdes sui treni organizzati dalla Croce Rossa Italiana, si è lieti di comunicare che costoro sono esenti dal passaporto individuale e vengono iscritti su un passaporto collettivo rilasciato in completa esenzione di spesa.

Quando invece si tratti di viaggiatori isolati o di comitive non organizzate dalla Croce Rossa Italiana, il possesso del passaporto individuale diviene obbligatorio; ed in tal caso, a meno che si tratti di indigenti, i quali hanno diritto alla gratuità del documento, la tariffa che si applica alla concessione del passaporto è quella semestrale, pari a lire 50 più le spese del libretto ed altre accessorie cioè nel complesso circa 65 lire. Non è sembrato possibile adottare per questi casi una tariffa ridotta perchè — a parte

le esigenze del bilancio dello Stato — la pratica non ha consentito di affermare che tra i cittadini che partecipano alle libere comitive per Lourdes, non vi siano di coloro che intendono servirsi del passaporto per più itinerari turistici o addirittura per iniziare un vero e proprio soggiorno all'estero, come spesso è accaduto.

È ovvio che tale eventualità non può essere eliminata se non attraverso la concessione di passaporti collettivi; ma trattandosi di comitive periodiche che si ripetono anche più volte in uno stesso anno, spesso per iniziative di Comitati cittadini, mancherebbero, per l'adozione del passaporto collettivo, le garanzie che a tale documento possono essere conferite solo da organismi come la Croce Rossa Italiana o come i grandi Comitati Nazionali sorti per Congressi religiosi che hanno potuto effettivamente ottenere le più ampie agevolazioni.

Il ministro
GRANDI.

SUARDO. — Al ministro della giustizia circa il progetto delle leggi di previdenza per gli avvocati (istituzione della Cassa pensioni e della Cassa di previdenza) sul quale progetto la Commissione ha elaborato e consegnato due integrali disegni di legge.

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione della S. V. presentata al Senato del Regno, il 17 corrente mese, circa le leggi di previdenza per gli avvocati, mi pregio comunicarle che il progetto all'uopo elaborato da una apposita Commissione istituita presso il Ministero della giustizia e consegnatomi nel luglio u. s., è stato da me trasmesso per la necessaria adesione al Ministero delle finanze e a quello delle corporazioni.

Il Ministero delle finanze, con lettera del novembre u. s., ha sollevato alcune obiezioni, e sono in corso delle pratiche che mi auguro possano essere rapidamente definite.

Il ministro
ROCCO.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell' Ufficio dei Resoconti